Come è esplicitato nel Regolamento (CE) N. 848/2018 DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 la produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare **basato sull'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali.**

L'allevamento biologico dovrebbe rispettare criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e porre l'attenzione sulla possibilità degli stessi di esprimere l'etogramma tipico della propria specie.

L'attenzione dei consumatori verso caratteristiche intangibili dei prodotti, quali a titolo esemplificativo la capacità di contribuire al benessere animale o alla protezione dell'ambiente, ha portato ad un incremento nella domanda di prodotti biologici, il cui mercato è in crescita continua.

È importante preservare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici e dunque le eccezioni ai requisiti cogenti della produzione biologica dovrebbero essere strettamente limitate ai casi in cui sia ritenuta giustificata l'applicazione di norme meno restrittive. Ciò a maggior ragione in un contesto nel quale i temi del benessere animale e del rispetto dell'etologia degli animali sono diventati centrali anche nelle politiche pubbliche europee e caratterizzano in maniera crescente anche l'allevamento convenzionale.

Per questi motivi FederBio ha attivato già nel 2016 un Tavolo di Lavoro sulla zootecnia biologica allo scopo di definire uno standard di applicazione del quadro regolamentare vigente in materia che sia il più possibile coerente con i principi definiti nello stesso in materia di benessere animale.

Premesso che

Il Reg. (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio fornisce indicazioni in merito al benessere degli animali già dai considerando:

(1) La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di ***benessere degli animali*** *e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. La produzione biologica esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e, dall'altro, fornendo al pubblico beni che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.*

(2) Il rispetto di norme rigorose in materia di salute, di ambiente e di ***benessere degli animali*** *nell'ambito della produzione biologica è intrinsecamente legato all'elevata qualità di tali prodotti. Come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 28 maggio 2009 sulla politica di qualità dei prodotti agricoli, la produzione biologica rientra tra i regimi di qualità dei prodotti agricoli dell'Unione, insieme alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite, in*

conformità del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, e ai prodotti delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, in conformità del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In questo senso, la produzione biologica persegue gli stessi obiettivi della politica agricola comune («PAC»), che sono parte integrante di tutti i regimi di qualità dell'Unione applicabili ai prodotti agricoli.

*(16) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatta salva la normativa connessa, adottata in particolare nell'ambito della sicurezza della catena alimentare, della salute e del **benessere degli animali**, della salute dei vegetali, del materiale riproduttivo vegetale, dell'etichettatura e dell'ambiente.*

*(43) La gestione della salute degli animali dovrebbe mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. Inoltre, dovrebbero essere applicate misure specifiche in materia di pulizia e disinfezione. L'utilizzo preventivo di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, non dovrebbe essere consentito nella produzione biologica. In caso di malattia o di ferita di un animale che necessiti di un trattamento immediato, l'utilizzo di tali prodotti dovrebbe limitarsi al minimo necessario al fine di ristabilire il **benessere dell'animale**. In tali casi, per garantire l'integrità della produzione biologica per i consumatori, il periodo ufficiale di sospensione successivo all'utilizzo di tali medicinali, quale specificato nella normativa pertinente dell'Unione, dovrebbe essere pari al doppio del periodo normale di sospensione e avere una durata minima di 48 ore.*

*(44) Le condizioni di stabulazione e le pratiche zootecniche degli animali biologici dovrebbero soddisfare le esigenze comportamentali degli animali e garantire un livello elevato di **benessere degli animali**, alcuni aspetti del quale dovrebbero andare oltre le norme dell'Unione in materia di benessere animale applicabili alla produzione zootecnica in generale. Nella maggior parte dei casi gli animali dovrebbero avere accesso continuo a spazi all'aria aperta per fare del moto. È opportuno evitare o ridurre al minimo sofferenze, dolore o angoscia agli animali, in tutte le fasi della loro vita. Tenere gli animali legati e praticare loro mutilazioni, come il taglio della coda per le pecore, la spuntatura del becco nei primi tre giorni di vita e la decornazione, dovrebbe essere possibile solo se consentito dalle autorità competenti e solo a determinate condizioni.*

<u>Precisa negli obiettivi e principi:</u>

Articolo 4 - Obiettivi

La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali:

*e) contribuire a criteri rigorosi in materia di **benessere degli animali** e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;*

Articolo 5 - Principi generali

La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile che si basa sui seguenti principi generali:

*d) produrre un'ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli e dell'acquacoltura di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l'ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il **benessere degli animali**;*

*j) mantenere un elevato livello di **benessere degli animali** rispettando le esigenze specifiche delle specie.*

Dettaglia nelle norme di produzione:

ALLEGATO II - NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III

Parte II: norme di produzione animale

1.3. Origine degli animali

1.3.2. Per quanto riguarda la riproduzione degli animali biologici:

*d) la scelta della razza è adatta ai principi della produzione biologica, garantisce un livello elevato di **benessere animale** e contribuisce a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali.*

*1.3.3. Nella scelta delle razze o delle linee genetiche, gli operatori privilegiano le razze o le linee genetiche con un grado elevato di diversità genetica e tengono conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, del loro valore genetico e della loro longevità, vitalità e resistenza alle malattie o dei problemi sanitari, senza che ciò incida sul loro **benessere**. Inoltre, le razze e le linee genetiche sono selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva, quali ad esempio la sindrome da stress dei suini, suscettibile di produrre carni pallide, flaccide, essudative (PSE), morte improvvisa, aborto spontaneo e parti difficili che richiedono taglio cesareo. Va data la preferenza a razze e linee genetiche autoctone.*

1.4. Alimentazione

1.4.1. Requisiti di carattere generale riguardanti l'alimentazione. In materia di alimentazione si applicano le seguenti norme:

*d) le pratiche di ingrasso rispettano sempre i normali modelli alimentari di ciascuna specie e il **benessere degli animali** a ogni stadio dell'allevamento; è vietata l'alimentazione forzata;*

1.6. Stabulazione e pratiche zootecniche

1.6.1. L'isolamento, il riscaldamento e l'aerazione del fabbricato garantiscono che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti che garantiscono il ***benessere degli animali****. L'edificio consente aerazione e illuminazione naturali abbondanti.*

1.6.3. La densità di allevamento nei fabbricati assicura il conforto e il ***benessere degli animali****, oltre a tener conto delle loro esigenze specifiche, e dipende, in particolare, dalla specie, dalla razza e dall'età degli animali. Si tiene conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità garantisce il benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, muoversi, sdraiarsi facilmente, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali.*

Nelle norme di produzione animale dedica un paragrafo completo al *Benessere animale*:

1.7. ***Benessere degli animali***

1.7.1. Tutte le persone addette alla cura degli animali e al trattamento di animali durante il trasporto e la macellazione possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali e hanno seguito una formazione adeguata, come previsto in particolare dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, ai fini della corretta applicazione delle norme di cui al presente regolamento.

1.7.2. Le pratiche zootecniche, comprese la densità di allevamento e le condizioni di stabulazione, garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali.

1.7.3. Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta dove possono fare del moto, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e stagionali e lo stato del suolo, salvo in casi di restrizioni e obblighi relativi alla tutela della salute umana e animale imposti in virtù della normativa dell'Unione.

1.7.4. Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione e l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni.

1.7.5. È vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo per singoli capi per un periodo limitato e nella misura giustificata da motivi veterinari. L'isolamento degli animali può essere autorizzato solo per un periodo limitato e solo qualora sia compromessa la sicurezza dei lavoratori o per motivi di benessere degli animali. Le autorità competenti possono autorizzare la stabulazione fissa nelle aziende con non più di 50 animali (esclusi gli animali giovani) se non è possibile tenere gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e purché, quando l'accesso ai pascoli non sia possibile, abbiano accesso a spazi liberi all'aperto almeno due volte alla settimana.

1.7.6. Il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata.

1.7.7. Agli animali sono evitati e ridotti al minimo sofferenze, dolore e angoscia nel corso della loro intera vita, anche al momento della macellazione.

1.7.8. Fatti salvi gli sviluppi nella legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali, il taglio della coda per gli ovini, la spuntatura del becco effettuata nei primi tre giorni di vita e la rimozione delle corna possono essere consentiti in via eccezionale, ma soltanto caso per caso e solo qualora tali pratiche migliorino la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui altrimenti sarebbe compromessa la sicurezza dei lavoratori. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale può essere consentita soltanto caso per caso qualora migliori la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui altrimenti sarebbe compromessa la sicurezza dei lavoratori. L'autorità competente autorizza tali operazioni soltanto quando l'operatore gliele abbia debitamente notificate e motivate e quando l'operazione debba essere effettuata da personale qualificato.

1.7.9. La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando ogni operazione solo all'età più opportuna a opera di personale qualificato.

1.7.10. La castrazione fisica è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, ma solo alle condizioni di cui al punto 1.7.9.

1.7.11. Le operazioni di carico e scarico degli animali si svolgono senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica o altra stimolazione dolorosa coercitiva sugli animali. È vietato l'uso di calmanti allopatici prima o nel corso del trasporto.

1.7.12. Gli operatori tengono registrazioni o conservano i documenti giustificativi di eventuali operazioni specifiche effettuate, nonché le motivazioni dell'applicazione dei punti 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 o 1.7.10. Per quanto riguarda gli animali che lasciano l'azienda, si registrano, se del caso, i dati seguenti: età, numero degli animali, peso degli animali da macello, adeguata identificazione (per singolo animale o per gruppo / patrimonio / arnia), data di partenza e destinazione.

Considerando i riferimenti normativi Unionali e Nazionali sul benessere animale:

Allevamento animale: D.L.vo 146/2001 – Dir. 98/58/CE	Suino: D.L.vo 2011/122 – Dir 2008/120/CE
Trasporto animale: Reg. (CE) n.1/2005 – D.L.vo 151/07	Gallina ovaiola: D.L.vo 267/2003 – Dir.199/74/CE – Dir. 2002/04/CE
Macellazione animale: Reg. (CE) n.1099/2009 – D.L.vo 131/2013 – Dir. 93/119/CE	Broiler: D.L.vo 181/2010 _ Dir 2007/43/CE
	Vitello: D.L.vo 126/2011 – Dir. 2008/119/CE

Preso atto che:

(1) È indubbia la sussistenza di criticità e di ambiguità nell'ambito dell'interpretazione della normativa in questione. È utile quindi stabilire linee guida al fine di evitare rischi di interpretazioni non omogenee e garantire un'applicazione uniforme dei regolamenti summenzionati.
(2) La corretta attuazione delle disposizioni attinenti al quadro normativo comunitario che disciplina il settore della produzione biologica è stata discussa nell'ambito del Tavolo di Lavoro organizzato per la zootecnia da FederBio, composto da esperti del settore.
(3) Lo scopo del summenzionato Tavolo Tecnico è quello di produrre una serie di formulazioni chiare e inequivocabili sulle modalità di applicazione dei regolamenti relativi alla produzione biologica, per evitare che si possa incorrere in erronee interpretazioni della normativa e di conseguenza che venga meno lo spirito della normativa sul biologico. Tali disposizioni sono infatti focalizzate su criteri elevati in materia di benessere animale e la loro *ratio* è anche quella del ripristino del legame tra l'animale e la terra.

Il Tavolo di Lavoro ha identificato come necessarie linee interpretative per le seguenti aree trasversali per tutte le tipologie di animale allevato:

EDUCAZIONE E FORMAZIONE ADDETTI	DEROGHE
SCELTA DELLA RAZZA	PREVENZIONE DELLE MALATTIE E CURE VETERINARIE
PRODUZIONE ZOOTECNICA LEGATA ALLA TERRA	TRASPORTO
ACCESSO A SPAZI ALL'APERTO	

Gruppo di Lavoro per la definizione dello Standard High Welfare FederBio: Davide Bochicchio Medico Veterinario libero professionista (coordinatore del tavolo di lavoro), Annamaria Pisapia CIWF Italia Onlus (co-coordinatrice gruppo benessere), Nicoletta Colombo Medico veterinario libero professionista, Carla De Benedictis Medico Veterinario libero professionista, Valentina Ferrante Unimi, Paolo Ferrari CRPA, Stefano Gagliardi Assoavi, Alberto Izzolino ICEA, Sabrina Menestrina Ass. Agr. Biodinamica, Antonio Marcone Bioagricert, Rossella Pedicone UNAITALIA, Sujen Santini COMAZOO, Franco Schiatti ASSISPEBIO, Marcello Volanti Medico veterinario libero professionista AVEPROBI.

STANDARD BENESSERE ANIMALE FEDERBIO

EDUCAZIONE E FORMAZIONE ADDETTI	
STANDARD	**RIFERIMENTI NORMATIVI**
CONFORMITÀ Le persone addette alla cura degli animali devono possedere una formazione specifica in materia di salute e benessere degli animali debitamente documentata.	Reg. (UE) 2018/848 ALLEGATO II - NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III Parte II: norme di produzione animale 1.7. Benessere degli animali 1.7.1. Tutte le persone addette alla cura degli animali e al trattamento di animali durante il trasporto e la macellazione possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali e hanno seguito una formazione adeguata, come previsto in particolare dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, ai fini della corretta applicazione delle norme di cui al presente regolamento. **Decr. leg. 146/2001, articolo 2, comma 2** Per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono organizzare periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, allo scopo di favorire la piu' ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza.
STANDARD FEDERBIO Gli addetti devono aver frequentato obbligatoriamente un corso teorico pratico accreditato da ACCADEMIABIO. Il corso, della durata minima di tre giornate, deve essere specie specifico e comprendere lezioni dietologia, pratiche di manipolazione, riconoscimento di comportamenti anomali, principali patologie, biosicurezza, normativa e gestione aziendale.	**Principi etici ed etologici** Le norme rigorose in materia di benessere degli animali nell'ambito della produzione biologica sottendono al "patto uomo-animale" teso a promuovere la salutogenesi degli animali custoditi attraverso la libera espressione del proprio etogramma di specie. La domesticazione ha portato ad una coevoluzione tra uomo e animali allevati durante la quale questi ultimi hanno perso l'attitudine dei progenitori selvatici e quindi caratteristiche di adattabilità ad alcuni ambienti, in un processo in cui una popolazione animale si adatta alla vita in cattività e all'uomo che assume il ruolo di custode. Per poter comprendere e attuare correttamente quanto il regolamento del biologico prevede, e quindi condurre un sistema di allevamento che promuove la salute della mandria e dell'intero agroecosistema, è prioritario conoscere come l'animale interagisce con l'ambiente circostante: i suoi sistemi sensoriali, cognizione e emozioni e, non da ultimo, il suo etogramma di specie.

SCELTA DELLA RAZZA

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
CONFORMITÀ Si consiglia di utilizzare razze e linee genetiche a lento accrescimento e/o a duplice attitudine, più resistenti alle patologie e più adatte all'ambiente, all'alimentazione e alla gestione con metodo biologico. Al momento della conversione, è necessario, sia da parte dell'allevatore che dell'organismo di certificazione, una valutazione della razza e soprattutto del tipo genetico presente in allevamento in relazione alle implicazioni sul benessere animale, al fine di considerare un eventuale passaggio a razze e linee genetiche più idonee all'allevamento biologico.	Reg. (UE) 2018/848 (40) Poiché la produzione animale comporta naturalmente la gestione dei terreni agricoli su cui il letame viene utilizzato come concime per la produzione vegetale, la produzione animale «senza terra» dovrebbe essere vietata, ad eccezione del caso dell'apicoltura. Nella scelta delle razze, è opportuno incoraggiare la scelta di caratteristiche importanti per l'agricoltura biologica, come un grado elevato di diversità genetica, la capacità di adattamento alle condizioni locali e la resistenza alle malattie. ALLEGATO II - NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III Parte II: norme di produzione animale 1.3. Origine degli animali 1.3.2. Per quanto riguarda la riproduzione degli animali biologici: d) la scelta della razza è adatta ai principi della produzione biologica, garantisce un livello elevato di benessere animale e contribuisce a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali. 1.3.3. Nella scelta delle razze o delle linee genetiche, gli operatori privilegiano le razze o le linee genetiche con un grado elevato di diversità genetica e tengono conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, del loro valore genetico e della loro longevità, vitalità e resistenza alle malattie o dei problemi sanitari, senza che ciò incida sul loro benessere. Inoltre, le razze e le linee genetiche sono selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva, quali ad esempio la sindrome da stress dei suini, suscettibile di produrre carni pallide, flaccide, essudative (PSE), morte improvvisa, aborto spontaneo e parti difficili che richiedono taglio cesareo. Va data la preferenza a razze e linee genetiche autoctone. 1.5. Assistenza sanitaria 1.5.1. Profilassi 1.5.1.1. La profilassi è realizzata mediante la selezione delle razze e delle linee genetiche, la gestione delle pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l'esercizio fisico, un'adeguata densità di allevamento e idonee condizioni di stabulazione e d'igiene.
STANDARD FEDERBIO Si devono utilizzare tipologie genetiche a lento accrescimento o a duplice attitudine, più resistenti alle patologie e più adatte all'ambiente, all'alimentazione e alla gestione con metodo biologico. Nel caso siano in uso tipologie genetiche utilizzate nella produzione intensiva e connesse a problemi sanitari, è necessario concordare un documento programmatico per il passaggio a tipologie genetiche idonee all'allevamento biologico entro un periodo variabile da specie a specie, ma che non può mai superare i 5 anni.	**Principi etici ed etologici** La costituzione è l'insieme dei caratteri morfologici, psichici, fisiologici e neuro-endocrini che differenziano un individuo dall'altro, dovuti a fattori ereditari e indica la predisposizione a rispondere in modo peculiare agli stimoli esterni. È quindi importante che la costituzione degli animali allevati sia coerente con il sistema di allevamento e le condizioni locali; non a caso sono proprio le razze autoctone, cioè quelle evolute nel tempo insieme all'ambiente, quelle da preferire. Gli animali che dobbiamo scegliere devono poter evitare i problemi e le malattie tipiche dell'allevamento intensivo e adattarsi alle caratteristiche dell'allevamento biologico: spazi più ampi, accessi all'aperto e ai pascoli, un'alimentazione più rispondente alle necessità fisiologiche e una medicalizzazione molto meno spinta. Animali più longevi perché più robusti, capaci di produrre "qualità" prima di "quantità" in condizioni più "coerenti" alle caratteristiche di specie. La scelta genetica è quindi il presupposto necessario e fondamentale per la conduzione fattiva e proficua dell'allevamento secondo metodo biologico, e rappresenta il primo aspetto da considerare se vogliamo avviare un allevamento bio o convertire a biologico Un allevamento convenzionale. Ad esempio in Pianura Padana, fare biologico con la razza frisona si può, basta fare le scelte giuste sulla linea genetica per ottenere degli animali che possano meglio adattarsi e trarre beneficio dalle peculiari condizioni di allevamento proprie del sistema biologico. A questo scopo è stato messo a punto un indice genetico dedicato, l'indice BIOGENI (Canavesi, et. al 2019).

PRODUZIONE ZOOTECNICA LEGATA ALLA TERRA

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
CONFORMITÀ La produzione animale senza terra è vietata. Vanno seguite le disposizioni del Reg. UE 2018/848 ALLEGATO II - NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III Parte II: norme di produzione animale art. 1.1.	Reg. (UE) 2018/848 (40) Poiché la produzione animale comporta naturalmente la gestione dei terreni agricoli su cui il letame viene utilizzato come concime per la produzione vegetale, la produzione animale «senza terra» dovrebbe essere vietata, ad eccezione del caso dell'apicoltura. Articolo 5 - Principi generali La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile che si basa sui seguenti principi generali: f) progettare e gestire in modo appropriato processi biologici basati su sistemi ecologici e impiegando risorse naturali interne al sistema di gestione, con metodi che: ii) praticano la coltura di vegetali nel suolo e la produzione animale legata alla terra, o l'acquacoltura nel rispetto del principio dello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche; Articolo 6 - Principi specifici applicabili alle attività agricole e dell'acquacoltura Per quanto riguarda le attività agricole e dell'acquacoltura, la produzione biologica si basa, in particolare, sui seguenti principi specifici: k) praticare una produzione animale adatta al luogo di allevamento e legata alla terra; l) ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie, compresi l'esercizio fisico regolare e l'accesso a spazi all'aria aperta e ai pascoli; ALLEGATO II - NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III Parte II: norme di produzione animale Le norme stabilite nella presente parte, in aggiunta alle norme di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 14, si applicano alla produzione animale biologica. 1. Requisiti di carattere generale 1.1. Tranne nel caso dell'apicoltura, è vietata la produzione animale «senza terra», in cui l'agricoltore che intende produrre animali biologici non gestisce terreni agricoli e non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un agricoltore per quanto riguarda l'uso di unità di produzione biologiche o di unità di produzione in conversione per tali animali. 1.7.3. Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta dove possono fare del moto, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e stagionali e lo stato del suolo, salvo in casi di restrizioni e obblighi relativi alla tutela della salute umana e animale imposti in virtù della normativa dell'Unione. 1.7.4. Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione e l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni.
STANDARD FEDERBIO La produzione animale senza terra è vietata. Tutti i terreni del fascicolo aziendale devono essere condotti con metodo biologico e rappresentare almeno il 50% della SAU necessaria alla gestione dei reflui zootecnici.	**Principi etici ed etologici** L'allevamento secondo il metodo biologico deve porre grande attenzione al legame "animale-terra", dove il pascolo rappresenta un anello di congiunzione virtuoso tra il soddisfacimento delle esigenze specie specifiche degli animali, quindi il benessere, e il mantenimento e l'aumento della fertilità del suolo. Si delinea un'agricoltura caratterizzata da un'attenta progettazione dove gli animali sono perfettamente integrati in un ciclo di nutrienti che parte dal pascolo (o dalla produzione vegetale), che diventa alimento, e continua con le deiezioni animali che, ritornando al suolo, diventano sostanza organica pronta a nutrire i microrganismi che stimolano la crescita della vegetazione.

PRODUZIONE ZOOTECNICA LEGATA ALLA TERRA	
STANDARD	**RIFERIMENTI NORMATIVI**
	Secondo Draghetti (Caporali et al. 2010): "L'introduzione dell'allevamento animale è determinante ai fini del buon funzionamento dell'agroecosistema come unità integrata produttiva e ad alto grado di auto sostenibilità, non solo perché determina la trasformazione di tessuti vegetali in produzioni animali lungo la catena del pascolo, ma anche perché il materiale residuo del metabolismo animale risulta idoneo, se ritorna al suolo, al potenziamento della catena del detrito. Il raffronto tra la composizione del foraggio dopo che l'organismo animale ha estratto il necessario – mette in evidenza che il processo digestivo conduce ad un nuovo materiale, impoverito di composti ricchi di energia metabolizzabile (estrattivi inazotati) ed arricchito invece di composti organici (cellulo-lignico-proteici) ed inorganici (ceneri), adatti in particolare ad agire favorevolmente sui processi di ricostruzione della fertilità del suolo." Le deiezioni in agricoltura sono oramai considerate un problema, principalmente economico (dobbiamo pulire, stoccarle e spanderle) e ambientale (Direttiva nitrati da Direttiva comunitaria 91/676/CEE) e non una risorsa per incrementare la fertilità del suolo. Possiamo affermare che, un pascolo bene gestito è in grado di risolvere almeno buona parte della problematica economica. Gli animali defecano e urinano in campo spargendo e calpestando le feci, mentre l'ambiente e una serie di esseri viventi offrono un formidabile "servizio agroecologico" di pulizia. Cominciando dalla luce del sole che inattiva uova e forme larvali di parassiti e asciuga la massa, le piante che assorbono direttamente parte dei liquidi e dei nutrienti, gli insetti a tutti gli organismi che direttamente o indirettamente sono coinvolti nell'elaborazione della massa fecale. Ad esempio, gli scarabei, presenti in tutto il mondo con migliaia di specie e 200 solo in Italia, raggiungono in volo le feci appena deposte e cominciano a seppellirne piccole porzioni alla volta per deporci le uova, portando a livello delle radici delle piante la sostanza organica e sottraendo alla superficie parte della massa. Mentre gli scarabei interrano e metabolizzano le feci soprattutto con il caldo, i lombrichi lo fanno nelle stagioni più fredde. Le feci rappresentano il punto di partenza della catena del detrito e apportano sostanza organica, minerali e microrganismi incrementando la fertilità del suolo. Da parte nostra, per evitare di danneggiare il pascolo e i suoi elementi, dobbiamo assicurarci che le feci non contengano prodotti di sintesi come antibiotici o insetticidi che causerebbero la morte dei micro e macro organismi essenziali per incrementare la fertilità dei nostri terreni. Le feci ci dicono molto della salute degli animali e di quello che mangiano, delle feci chiare e liquide possono essere dovute ad un eccesso di proteine nella dieta, mentre delle feci compatte e scure possono indicarne una carenza.

ACCESSO A SPAZI ALL'APERTO

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
CONFORMITÀ Tutti gli animali allevati secondo il metodo biologico devono avere accesso effettivo all'aperto: gli erbivori al pascolo, gli avicoli ai parchetti esterni con vegetazione, i suini a paddock esterni. Per accesso effettivo all'aperto si intende che l'animale non solo possa raggiungere gli spazi esterni facilmente e senza alcun impedimento, ma che ne usufruisca liberamente, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo.	Reg. (UE) 2018/848 (44) Le condizioni di stabulazione e le pratiche zootecniche degli animali biologici dovrebbero soddisfare le esigenze comportamentali degli animali e garantire un livello elevato di benessere degli animali, alcuni aspetti del quale dovrebbero andare oltre le norme dell'Unione in materia di benessere animale applicabili alla produzione zootecnica in generale. Nella maggior parte dei casi gli animali dovrebbero avere accesso continuo a spazi all'aria aperta per fare del moto. È opportuno evitare o ridurre al minimo sofferenze, dolore o angoscia agli animali, in tutte le fasi della loro vita. Tenere gli animali legati e praticare loro mutilazioni, come il taglio della coda per le pecore, la spuntatura del becco nei primi tre giorni di vita e la decornazione, dovrebbe essere possibile solo se consentito dalle autorità competenti e solo a determinate condizioni. Articolo 6 - Principi specifici applicabili alle attività agricole e dell'acquacoltura Per quanto riguarda le attività agricole e dell'acquacoltura, la produzione biologica si basa, in particolare, sui seguenti principi specifici: l) ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie, compresi l'esercizio fisico regolare e l'accesso a spazi all'aria aperta e ai pascoli; ALLEGATO II - NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III Parte II: norme di produzione animale Le norme stabilite nella presente parte, in aggiunta alle norme di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 14, si applicano alla produzione animale biologica. 1.4. Alimentazione 1.4.1. Requisiti di carattere generale riguardanti l'alimentazione. In materia di alimentazione si applicano le seguenti norme: e) gli animali, eccetto i suini, il pollame e le api, hanno in permanenza accesso al pascolo ogniqualvolta le condizioni lo consentano o hanno in permanenza accesso a foraggi grossolani; 1.4.2. Pascolo 1.4.2.1. Pascolo su terreni biologici. Fatto salvo il punto 1.4.2.2, gli animali biologici pascolano su terreni biologici. 1.6. Stabulazione e pratiche zootecniche 1.6.5. Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente coperti. Le verande non sono considerate come spazi all'aperto. 1.7. Benessere degli animali 1.7.3. Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta dove possono fare del moto, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e stagionali e lo stato del suolo, salvo in casi di restrizioni e obblighi relativi alla tutela della salute umana e animale imposti in virtù della normativa dell'Unione. 1.7.4. Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione e l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni. 1.7.5. È vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo per singoli capi per un periodo limitato e nella misura giustificata da motivi veterinari. L'isolamento degli animali può essere autorizzato solo per un periodo limitato e solo qualora sia compromessa la sicurezza dei lavoratori o per motivi di benessere degli animali. Le autorità competenti possono autorizzare la stabulazione fissa nelle aziende con non più di 50 animali (esclusi gli animali giovani) se non è possibile tenere gli animali in gruppi adeguati alle loro

ACCESSO A SPAZI ALL'APERTO

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
	esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e purché, quando l'accesso ai pascoli non sia possibile, abbiano accesso a spazi liberi all'aperto almeno due volte alla settimana. DM n. 229771 del 20-05-2022 Articolo 9 - Gestione delle deroghe 6 Stabulazione in piccole aziende 6.1 La stabulazione fissa, ai sensi dell'allegato II, Parte II, punto 1.7.5 del Regolamento è autorizzata nelle aziende con non più di 50 animali (esclusi gli animali giovani) se non è possibile tenere gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e purché, quando l'accesso ai pascoli non sia possibile, abbiano accesso a spazi liberi all'aperto almeno due volte alla settimana.
STANDARD FEDERBIO Tutti gli animali allevati secondo il metodo biologico devono avere accesso effettivo alla terra. Deve essere garantita la libertà di scelta degli animali attraverso accessi all'aperto effettivi, praticabili agevolmente e sempre disponibili nonché condizioni del suolo compatibili con l'etogramma di specie.	**Principi etici ed etologici** Se guardiamo un animale con due corna disposte simmetricamente sulla testa, sappiamo che si tratta di un ruminante con un sistema metabolico differenziato, quattro stomaci e un lungo intestino. La dentatura è dominata dai grandi molari che vengono utilizzati per masticare il foraggio. Grazie ai prestomaci, i bovini si sono evoluti per utilizzare in modo ottimale i vegetali: hanno bisogno di meno energia di qualsiasi altro animale per demolire e trasformare la fibra vegetale, è difficile replicarlo in modo più efficiente utilizzando la tecnologia. L'allevamento secondo il metodo biologico pone grande attenzione al legame "animale-terra", dove il pascolo rappresenta un anello di congiunzione virtuoso tra il soddisfacimento delle esigenze specie specifiche degli animali e il mantenimento e l'aumento della fertilità del suolo. Per esempio, una vacca poter accedere ad un pascolo non significa soltanto poter camminare e quindi svolgere ginnastica funzionale, fondamentale per la salute e la prevenzione delle patologie; non significa nemmeno soltanto ingerire alimenti ricchi in vitamine naturali e sali minerali fondamentali per il corretto funzionamento del metabolismo; è soprattutto entrare in relazione con l'habitat di cui fanno parte. Per un animale potersi far guidare liberamente dai propri sensi alla ricerca del cibo, poter venire in contatto con il sole o la pioggia, con i suoni e i profumi della natura, fa si che l'animale possa esprimere chiaramente la sua indole. Prima di aprire i cancelli e liberare l'intera mandria è necessario progettare il pascolo passando con attenzione attraverso una serie passaggi. La normativa con la citazione "ogniqualvolta le condizioni lo consentano" sottende un elemento distintivo: dare all'animale la possibilità di scelta. Il pascolo, oltre ad essere una fonte alimentare, deve anche possedere quei requisiti ambientali che consentono all'animale di poter scegliere di andarci. Anche per gli avicoli allevare i polli al pascolo può dare a noi e ai nostri animali molti bene?ci. Ad esempio: 1) Il pascolo migliora muscolatura e sviluppo fisico, e riduce i livelli di stress degli animali, con conseguente diminuzione del rischio di pica e cannibalismo. 2) I polli al pascolo hanno una dieta più varia, con conseguente miglioramento nutrizionale e organolettico dei loro prodotti. 3) Il pascolo se ben gestito permette di risparmiare sui costi del mangime per gli animali, con conseguente vantaggio economico. 4) Se fatti pascolare sotto un frutteto non trattato con prodotti fitosanitari i polli lo libereranno da moltissimi parassiti, insetti, larve e crisalidi....

DEROGHE ALLA GESTIONE DEGLI ANIMALI

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
CONFORMITÀ Sono possibili deroghe alla legislazione, esclusivamente rilasciate dalla autorità competente, ma non possono essere sistematiche. (Rif. DM 2022_05_20 n. 229771 Attuazione Reg. UE 2018-848 e abrogazione DM attuazione Reg. 834)	Reg. (UE) 2018/848 (46) Al fine di garantire la qualità, la tracciabilità, la conformità al presente regolamento e l'adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la riduzione delle deroghe relative all'origine degli animali, il limite dell'azoto organico collegato alla densità totale di allevamento, l'alimentazione delle colonie di api, i trattamenti ammissibili per la disinfezione degli apiari, metodi e trattamenti nella lotta contro la Varroa destructor e norme dettagliate di produzione animale per altre specie. (60) Le eccezioni alle norme di produzione biologica dovrebbero essere previste soltanto per i casi di circostanze calamitose. Al fine di consentire il proseguimento o il ripristino della produzione biologica in tali casi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'istituzione di criteri volti a determinare se una situazione possa definirsi circostanza calamitosa, nonché norme specifiche, incluse eventuali deroghe al presente regolamento, su come gli Stati membri devono far fronte a tali circostanze calamitose e sui necessari requisiti in materia di monitoraggio e notifica in tali casi. (105) In vista della progressiva abolizione delle deroghe relative all'utilizzo di materiale riproduttivo vegetale non biologico, pollame allevato con metodi non biologici e bestiame non biologico a fini riproduttivi, la Commissione dovrebbe fare il punto sulla disponibilità di tale materiale in forma biologica sul mercato dell'Unione. A tal fine, e sulla base dei dati riguardanti la disponibilità di materiale biologico raccolti attraverso la banca dati e i sistemi istituiti dagli Stati membri, cinque anni dopo l'applicazione del presente regolamento la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla disponibilità e sui motivi di un eventuale accesso limitato degli operatori biologici a tale materiale. (106) In vista della progressiva abolizione delle deroghe relative all'utilizzo di mangimi proteici non biologici per pollame e suini e sulla base dei dati forniti annualmente dagli Stati membri sulla disponibilità di tali mangimi proteici in forma biologica sul mercato dell'Unione, cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla disponibilità e sui motivi di un eventuale accesso limitato degli operatori biologici a tali mangimi proteici biologici. (107) Per tenere conto dell'andamento della disponibilità sul mercato di materiale riproduttivo vegetale biologico, di animali biologici e di mangimi proteici biologici per pollame e suini, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alla cessazione o alla proroga di deroghe e autorizzazioni relative all'utilizzo di materiale riproduttivo vegetale non biologico, di animali non biologici e di mangimi proteici non biologici per pollame e suini. Articolo 22 - Adozione di norme eccezionali di produzione 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 che integrano il presente regolamento fissando: a) i criteri per determinare se una situazione si configuri quale circostanza calamitosa derivante da «avversità atmosferica», «epizoozie», «emergenza ambientale», «calamità naturale» o «evento catastrofico», quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, rispettivamente alle lettere h), i), j), k) e l), del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché da eventuali situazioni comparabili; b) norme specifiche, incluse eventuali deroghe al presente regolamento, su come gli Stati membri debbano far fronte a tali circostanze calamitose se decidono di applicare il presente articolo; e c) norme specifiche in materia di monitoraggio e notifica in tali casi. Tali criteri e norme sono soggetti ai principi di produzione biologica di cui al capo II. 2. Qualora uno Stato membro abbia formalmente riconosciuto un evento come calamità naturale di cui all'articolo 18, paragrafo 3, o all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, e tale evento renda impossibile il rispetto delle norme di produzione stabilite dal presente regolamento, tale Stato membro può concedere deroghe alle norme di produzione per un periodo

DEROGHE ALLA GESTIONE DEGLI ANIMALI

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
	limitato e fino a quando la produzione biologica potrà essere ripristinata, fermi restando i principi di cui al capo II e gli eventuali atti delegati adottati conformemente al paragrafo 1. 3. Gli Stati membri possono adottare misure conformemente all'atto delegato di cui al paragrafo 1 al fine di consentire alla produzione biologica di proseguire o di riprendere in caso di circostanze calamitose. 1.7. Benessere degli animali 1.7.5. È vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo per singoli capi per un periodo limitato e nella misura giustificata da motivi veterinari. L'isolamento degli animali può essere autorizzato solo per un periodo limitato e solo qualora sia compromessa la sicurezza dei lavoratori o per motivi di benessere degli animali. Le autorità competenti possono autorizzare la stabulazione fissa nelle aziende con non più di 50 animali (esclusi gli animali giovani) se non è possibile tenere gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e purché, quando l'accesso ai pascoli non sia possibile, abbiano accesso a spazi liberi all'aperto almeno due volte alla settimana.
STANDARD FEDERBIO Sono possibili deroghe alla legislazione esclusivamente sul singolo capo, rilasciate dalla autorità competente, solo su richiesta dell'operatore in accordo con il veterinario aziendale, ma non possono essere sistematiche, né essere accordate per diversi cicli. Il veterinario aziendale deve aver frequentato un corso specifico accreditato da ACCADEMIABIO.	**Principi etici ed etologici** Si ritiene che le deroghe siano state introdotte dal legislatore per agevolare le fasi iniziali di conversione, se diventano una regola non sono più deroghe ma prassi e pertanto si ritiene che lo Standard FederBio debba consentire le deroghe solo in casi limitati e specifici.

DEROGHE ALL'ALIMENTAZIONE

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
CONFORMITÀ Sono possibili deroghe alla legislazione solo su richiesta dell'operatore in accordo con il veterinario aziendale, ma non possono essere sistematiche.	Reg. (UE) 2018/848 (106) In vista della progressiva abolizione delle deroghe relative all'utilizzo di mangimi proteici non biologici per pollame e suini e sulla base dei dati forniti annualmente dagli Stati membri sulla disponibilità di tali mangimi proteici in forma biologica sul mercato dell'Unione, cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla disponibilità e sui motivi di un eventuale accesso limitato degli operatori biologici a tali mangimi proteici biologici. (107) Per tenere conto dell'andamento della disponibilità sul mercato di materiale riproduttivo vegetale biologico, di animali biologici e di mangimi proteici biologici per pollame e suini, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alla cessazione o alla proroga di deroghe e autorizzazioni relative all'utilizzo di materiale riproduttivo vegetale non biologico, di animali non biologici e di mangimi proteici non biologici per pollame e suini. Articolo 22 - Adozione di norme eccezionali di produzione 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 che integrano il presente regolamento fissando: a) i criteri per determinare se una situazione si configuri quale circostanza calamitosa derivante da «avversità atmosferica», «epizoozie», «emergenza ambientale», «calamità naturale» o «evento catastrofico», quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, rispettivamente alle lettere h), i), j), k) e l), del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché da eventuali situazioni comparabili; b) norme specifiche, incluse eventuali deroghe al presente regolamento, su come gli Stati membri debbano far fronte a tali circostanze calamitose se decidono di applicare il presente articolo; e c) norme specifiche in materia di monitoraggio e notifica in tali casi. Tali criteri e norme sono soggetti ai principi di produzione biologica di cui al capo II. 2. Qualora uno Stato membro abbia formalmente riconosciuto un evento come calamità naturale di cui all'articolo 18, paragrafo 3, o all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, e tale evento renda impossibile il rispetto delle norme di produzione stabilite dal presente regolamento, tale Stato membro può concedere deroghe alle norme di produzione per un periodo limitato e fino a quando la produzione biologica potrà essere ripristinata, fermi restando i principi di cui al capo II e gli eventuali atti delegati adottati conformemente al paragrafo 1. 3. Gli Stati membri possono adottare misure conformemente all'atto delegato di cui al paragrafo 1 al fine di consentire alla produzione biologica di proseguire o di riprendere in caso di circostanze calamitose. DM n. 229771 del 20-05-2022 Articolo 9 - Gestione delle deroghe 5. Uso di mangimi proteici non biologici 5.1 Ai sensi dell'allegato II, Parte II, punto 1.9.3.1, lettera c e punto 1.9.4.2, lettera c) del Regolamento, nelle more dell'adozione di una banca dati sui mangimi proteici biologici, è autorizzato l'impiego di mangimi proteici non biologici per una percentuale massima del 5% nell'arco di 12 mesi. 5.2 Ai sensi dell'allegato II, Parte II, punto 1.9.3.1, lettera c e punto 1.9.4.2, lettera c) del Regolamento, l'operatore o gruppo di operatori mette a disposizione delle Autorità competenti e del proprio Organismo di controllo la documentazione comprovante il fatto che i mangimi proteici non biologici impiegati sono prodotti o preparati senza solventi chimici.

DEROGHE ALL'ALIMENTAZIONE

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
STANDARD FEDERBIO Durante il periodo di applicazione dell'articolo 22 del Reg. (UE) 2018/848 si perde l'accreditamento allo standard FederBio [Qualora l'Autorità competente nazionale decida di applicare il disposto dell'Art. 22 comma 3, con riferimento a requisiti compresi nel presente standard e in contrasto con questi, l'operatore dovrà adottare tali norme eccezionali]	**Principi etici ed etologici** La diffusione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica su territorio nazionale ed europeo comportano la disponibilità di materie prime ottenute secondo metodo biologico, foraggere e derivati dell'industria alimentare idonee all'alimentazione animale. Questa scelta consente di garantire gli standard previsti dal processo produttivo biologico, così come atteso dal consumatore che lo sceglie.

PREVENZIONE DELLE MALATTIE E CURE VETERINARIE

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
CONFORMITÀ La salute degli animali nell'allevamento biologico si basa sulla prevenzione delle malattie attraverso la corretta scelta della razza, del tipo genetico e della coerente gestione degli animali rispetto all'etologia e ai bisogni della specie. I medicinali allopatici non possono essere usati a scopo preventivo, per stimolare la crescita o la produzione. È vietato l'uso di ormoni o sostanze analoghe per controllare la riproduzione o per altri scopi non terapeutici. I prodotti fitoterapici, omeopatici, gli oligoelementi e gli altri prodotti permessi (Reg. UE 2021/1165 allegato III parte A sez.1 e parte B sez.3) sono preferiti ai medicinali allopatici. Nel caso in cui un animale (o un gruppo di animali) sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in 12 mesi (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita	Reg. (UE) 2018/848 (2) Il rispetto di norme rigorose in materia di salute, di ambiente e di benessere degli animali nell'ambito della produzione biologica è intrinsecamente legato all'elevata qualità di tali prodotti. (23) L'uso di radiazioni ionizzanti, clonazione animale e animali poliploidi artificialmente indotti od organismi geneticamente modificati («OGM»), nonché prodotti ottenuti da OGM o ottenuti con OGM, è incompatibile con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Tale uso dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica. (40) Poiché la produzione animale comporta naturalmente la gestione dei terreni agricoli su cui il letame viene utilizzato come concime per la produzione vegetale, la produzione animale «senza terra» dovrebbe essere vietata, ad eccezione del caso dell'apicoltura. Nella scelta delle razze, è opportuno incoraggiare la scelta di caratteristiche importanti per l'agricoltura biologica, come un grado elevato di diversità genetica, la capacità di adattamento alle condizioni locali e la resistenza alle malattie. (43) La gestione della salute degli animali dovrebbe mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. Inoltre, dovrebbero essere applicate misure specifiche in materia di pulizia e disinfezione. L'utilizzo preventivo di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, non dovrebbe essere consentito nella produzione biologica. In caso di malattia o di ferita di un animale che necessiti di un trattamento immediato, l'utilizzo di tali prodotti dovrebbe limitarsi al minimo necessario al fine di ristabilire il benessere dell'animale. In tali casi, per garantire l'integrità della produzione biologica per i consumatori, il periodo ufficiale di sospensione successivo all'utilizzo di tali medicinali, quale specificato nella normativa pertinente dell'Unione, dovrebbe essere pari al doppio del periodo normale di sospensione e avere una durata minima di 48 ore. Articolo 5 - Principi generali La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile che si basa sui seguenti principi generali: a) rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere e migliorare lo stato dei suoli, delle acque e dell'aria, la salute dei vegetali e degli animali e l'equilibrio tra di essi;

PREVENZIONE DELLE MALATTIE E CURE VETERINARIE

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
produttiva è inferiore a un anno), non può essere considerato conforme al biologico (compresi i prodotti da esso derivati) e l'animale (o gli animali) deve essere sottoposto a un periodo di conversione. Le vaccinazioni, le cure antiparassitarie e i piani obbligatori di eradicazione sono esclusi dalle restrizioni. Per i farmaci allopatici il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione e l'utilizzazione dei prodotti animali deve essere di durata doppia rispetto a quanto stabilito per legge, qualora tale tempo non sia precisato deve essere di 48 ore.	d) produrre un'ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli e dell'acquacoltura di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l'ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali; Articolo 5 - Principi generali La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile che si basa sui seguenti principi generali: i) escludere dall'intera catena dell'alimentazione biologica la clonazione animale, l'allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti e le radiazioni ionizzanti; Articolo 6 - Principi specifici applicabili alle attività agricole e dell'acquacoltura Per quanto riguarda le attività agricole e dell'acquacoltura, la produzione biologica si basa, in particolare, sui seguenti principi specifici: e) utilizzare sementi e animali con un grado elevato di diversità genetica, di resistenza alle malattie e di longevità; j) nella scelta delle razze animali, tenere conto di un grado elevato di diversità genetica, della capacità degli animali di adattamento alle condizioni locali, del loro valore riproduttivo, della loro longevità, vitalità e resistenza alle malattie o ai problemi sanitari; l) ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie, compresi l'esercizio fisico regolare e l'accesso a spazi all'aria aperta e ai pascoli; Articolo 9 - Norme generali di produzione 5. È vietato il ricorso alla clonazione animale e all'allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti. ALLEGATO II - NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III Parte II: norme di produzione animale 1.3. Origine degli animali 1.3.3. Nella scelta delle razze o delle linee genetiche, gli operatori privilegiano le razze o le linee genetiche con un grado elevato di diversità genetica e tengono conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, del loro valore genetico e della loro longevità, vitalità e resistenza alle malattie o dei problemi sanitari, senza che ciò incida sul loro benessere. Inoltre, le razze e le linee genetiche sono selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva, quali ad esempio la sindrome da stress dei suini, suscettibile di produrre carni pallide, flaccide, essudative (PSE), morte improvvisa, aborto spontaneo e parti difficili che richiedono taglio cesareo. Va data la preferenza a razze e linee genetiche autoctone. Per scegliere le razze e le linee genetiche conformemente al primo comma, gli operatori utilizzano le informazioni disponibili nei sistemi di cui all'articolo 26, paragrafo 3. 1.5. Assistenza sanitaria 1.5.1. Profilassi 1.5.1.1. La profilassi è realizzata mediante la selezione delle razze e delle linee genetiche, la gestione delle pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l'esercizio fisico, un'adeguata densità di allevamento e idonee condizioni di stabulazione e d'igiene. 1.5.1.2. È consentito l'uso di medicinali veterinari ad azione immunologica.

PREVENZIONE DELLE MALATTIE E CURE VETERINARIE

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
	1.5.1.3. Non è consentito l'uso per trattamenti preventivi di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, inclusi gli antibiotici e i boli composti da molecole allopatiche ottenute per sintesi chimica. 1.5.1.4. Non è consentito l'uso di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita), nonché di ormoni e sostanze analoghe, allo scopo di controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad esempio per indurre o sincronizzare gli estri). 1.5.1.5. Quando gli animali provengono da unità di produzione non biologiche si applicano, a seconda della situazione locale, disposizioni particolari, come controlli preventivi o periodi di quarantena. 1.5.1.6. Per la pulizia e disinfezione dei fabbricati e degli impianti zootecnici, sono utilizzati solo prodotti autorizzati ai sensi dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica. Gli operatori tengono registrazioni dell'uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui il prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché l'ubicazione dell'uso. 1.5.1.7. I locali di stabulazione, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono adeguatamente puliti e disinfettati per evitare contaminazioni incrociate e la proliferazione di organismi patogeni. Le feci, le urine, i mangimi non consumati o frammenti di essi sono rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori. I rodenticidi, da utilizzare solo nelle trappole, e i prodotti e le sostanze autorizzati ai sensi degli articoli 9 e 24 per l'uso nella produzione biologica possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri organismi nocivi nei fabbricati e negli altri impianti dove sono tenuti gli animali. 1.5.2. Trattamenti veterinari 1.5.2.1. Se gli animali si ammalano o si feriscono, nonostante l'applicazione delle misure preventive destinate a garantire la loro salute, sono curati immediatamente. 1.5.2.2. Le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali. I medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la responsabilità di un veterinario, quando l'uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altre terapie non è appropriato. Sono stabilite, in particolare, restrizioni relative ai cicli di trattamento e ai periodi di sospensione. 1.5.2.3. Le materie prime per mangimi di origine minerale autorizzate a norma dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica, gli additivi nutrizionali autorizzati a norma dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica e i prodotti fitoterapici e omeopatici sono da preferire al trattamento con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, inclusi gli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale in questione e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto il trattamento. 1.5.2.4. Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamento con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, antibiotici compresi, in 12 mesi, o a più di un ciclo di trattamento se la sua vita produttiva è inferiore a un anno, né gli animali interessati né i prodotti da essi derivati sono venduti come prodotti biologici e gli animali sono sottoposti ai periodi di conversione previsti al punto 1.2. 1.5.2.5. Il periodo di sospensione tra l'ultima somministrazione a un animale di un medicinale veterinario allopatico ottenuto per sintesi chimica, compreso un antibiotico, in condizioni normali di utilizzazione, e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detto animale è di durata doppia rispetto al tempo di attesa di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE e di almeno 48 ore. 1.5.2.6. Sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale imposte a norma del diritto dell'Unione.

PREVENZIONE DELLE MALATTIE E CURE VETERINARIE

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
STANDARD FEDERBIO La salute degli animali nell'allevamento biologico si basa sulla prevenzione delle malattie attraverso la corretta scelta della razza, del tipo genetico e della coerente gestione degli animali rispetto all'etologia e ai bisogni della specie. I medicinali allopatici non possono essere usati a scopo preventivo, per stimolare la crescita o la produzione. È vietato l'uso di ormoni o sostanze analoghe per controllare la riproduzione o per altri scopi non terapeutici. I prodotti fitoterapici, omeopatici, gli oligoelementi e gli altri prodotti permessi (Reg. UE 2021/1165 allegato III parte A sez.1 e parte B sez.3) sono preferiti ai medicinali allopatici. Nel caso in cui un animale (o un gruppo di animali) sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in 12 mesi (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), non può essere considerato conforme al biologico (compresi i prodotti da esso derivati) e l'animale (o gli animali) deve essere sottoposto a un periodo di conversione. Le vaccinazioni e i piani obbligatori di eradicazione sono esclusi dalle restrizioni. I piani vaccinali devono essere inclusi in un protocollo di biosicurezza. Le cure antiparassitarie sono escluse dalle restrizioni, ma l'opportunità del trattamento antiparassitario va valutata dal medico veterinario in relazione allo stato di salute degli animali, alla qualità e quantità di parassiti presenti. Le avermectine sono vietate in quanto molto tossiche per	**Principi etici ed etologici** L'opera del Medico Veterinario non è finalizzata alla cura ma, ancora prima, a perseguire la salutogenesi che, in allevamento, è promossa principalmente consentendo all'animale di vivere in accordo al proprio etogramma che è l'insieme dei comportamenti propri ed innati di una determinata specie. Diviene quindi essenziale concedere agli animali allevati la libertà di scelta individuale consentendogli il processo costante e dinamico di adattamento alle variazioni del sistema e di interazioni con esso. Questo approccio è pienamente coerente con il metodo biologico che l'IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) definisce "un sistema vitale e dinamico che risponde a delle esigenze e condizioni interne ed esterne".

PREVENZIONE DELLE MALATTIE E CURE VETERINARIE	
STANDARD	**RIFERIMENTI NORMATIVI**
numerose specie non bersaglio e molto persistenti nell'ambiente. Si consiglia di utilizzare antiparassitari a limitato spettro di azione. Per i farmaci allopatici il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione e l'utilizzazione dei prodotti animali deve essere di durata tripla rispetto a quanto stabilito per legge, qualora tale tempo non sia precisato deve essere di 72 ore.	

TRASPORTO	
STANDARD	**RIFERIMENTI NORMATIVI**
CONFORMITÀ Il trasporto degli animali deve avere una durata il più possibile limitata;	Reg. (UE) 2018/848 ALLEGATO II - NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III Parte II: norme di produzione animale 1.7. Benessere degli animali 1.7.6. Il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata. 1.7.11. Le operazioni di carico e scarico degli animali si svolgono senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica o altra stimolazione dolorosa coercitiva sugli animali. È vietato l'uso di calmanti allopatici prima o nel corso del trasporto.
STANDARD FEDERBIO Il trasporto degli animali non può eccedere le quattro ore.	Principi etici ed etologici L'animale è un essere senziente, cioè in grado di vivere coscientemente le esperienze traendone beneficio o, al contrario, esserne danneggiato. Se si vuole raggiungere un reale livello di benessere è quindi necessario evitargli sofferenze e paure. Da questo punto di vista, i momenti più delicati sono proprio quelli del trasporto e dell'attesa pre-macellazione che sono una potenziale fonte di stress intenso e di paura. In primo luogo perché vengono tolti dal loro abituale contesto e posti in ambienti nuovi e a contatto con persone diverse dal loro abituale custode. Lo stress fisico ed emotivo può esitare in agitazione e reazioni improvvise con conseguenti traumatismi e lesioni. Inoltre innumerevoli studi scientifici dimostrano quanto queste fasi possono comportare un innalzamento del cortisolo con conseguenti alterazioni della qualità delle carcasse (Huertas et al., 2018). La soluzione ideale, nel pieno rispetto del benessere animale e delle normative, sarebbe proprio quella di risparmiare agli animali il trasporto eseguendo l'abbattimento e il dissanguamento in azienda come già in uso in molte nazioni europee.

Per quanto riguarda il benessere delle specie si sono esaminati i requisiti specifici per le seguenti specie:	Secondo le seguenti categorie:
BOVINO DA CARNE BOVINO DA LATTE POLLO DA CARNE GALLINA OVAIOLA SUINO DA CARNE SCROFE PECORE CAPRE	ACCESSO A SPAZI ALL'APERTO/PASCOLO ALIMENTAZIONE MUTILAZIONI GENETICA ARRICCHIMENTI AMBIENTALI SPAZI/CONFINAMENTO

BOVINO DA CARNE – VACCHE DA LATTE

ACCESSO A SPAZI ALL'APERTO/PASCOLO	
STANDARD	**RIFERIMENTI NORMATIVI**
CONFORMITÀ Il pascolo zero non è ammesso. Gli animali devono fruire del pascolo ogni qualvolta sia possibile. Per pascolo si intende un terreno coperto di vegetazione spontanea o coltivata di cui l'animale si alimenta direttamente tramite assunzione diretta. Gli animali durante il pascolamento devono poter usufruire di zone confortevoli adeguate alle esigenze etologiche degli animali e fonti di abbeverata nelle immediate vicinanze.	Reg. (UE) 2018/848 Articolo 6 Principi specifici applicabili alle attività agricole e dell'acquacoltura k) praticare una produzione animale adatta al luogo di allevamento e legata alla terra; ALLEGATO II NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III Parte II: Norme di produzione animale 1.6. Stabulazione e pratiche zootecniche 1.6.5. Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente coperti. Le verande non sono considerate come spazi all'aperto. 1.7. Benessere degli animali 1.7.3. Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta dove possono fare del moto, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e stagionali e lo stato del suolo, salvo in casi di restrizioni e obblighi relativi alla tutela della salute umana e animale imposti in virtù della normativa dell'Unione. 1.7.4. Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione e l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni. 1.9. Norme generali aggiuntive 1.9.1. Per bovini, ovini, caprini ed equini 1.9.1.1. Alimentazione In materia di alimentazione, si applicano le seguenti norme: b) gli animali hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano; e) i sistemi di allevamento si basano su un utilizzo massimo del pascolo, secondo la disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno; f) almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera è costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte tale percentuale può essere ridotta al 50 % per un periodo massimo di tre mesi all'inizio della lattazione.
STANDARD FEDERBIO Tutti gli animali allevati secondo il metodo biologico devono avere accesso effettivo alla terra. Deve essere garantita la libertà di scelta degli animali attraverso accessi all'aperto effettivi e sempre disponibili nonché condizioni del suolo compatibili con l'etogramma di specie. Gli animali devono essere allevati	**Principi etici ed etologici** Se guardiamo un animale con due corna disposte simmetricamente sulla testa, sappiamo che si tratta di un ruminante con un sistema metabolico differenziato, quattro stomaci e un lungo intestino. La dentatura è dominata dai grandi molari che vengono utilizzati per masticare il foraggio. Grazie ai prestomaci, i bovini si sono evoluti per utilizzare in modo ottimale i vegetali: hanno bisogno di meno energia di qualsiasi altro animale per demolire e trasformare la fibra vegetale, è difficile replicarlo in modo più efficiente utilizzando la tecnologia. L'allevamento secondo il metodo biologico pone grande attenzione al legame "animale-terra", dove il pascolo rappresenta un anello di congiunzione virtuoso tra il soddisfacimento delle esigenze specie specifiche degli animali e il mantenimento e l'aumento della fertilità del suolo. Per un bovino poter accedere ad un pascolo non significa soltanto poter camminare e quindi svolgere ginnastica funzionale, fondamentale per la salute e la prevenzione delle patologie; non significa nemmeno soltanto ingerire alimenti ricchi in vitamine naturali e sali minerali fondamentali per il corretto funzionamento del metabolismo; è soprattutto entrare in relazione con l'habitat di cui fanno parte. Per un animale potersi far guidare liberamente dai propri sensi alla ricerca del cibo, poter venire in contatto con il sole o la pioggia,

ACCESSO A SPAZI ALL'APERTO/PASCOLO

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
prevalentemente al pascolo, che deve rappresentare una quota importante della loro alimentazione. A questo scopo l'allevatore deve presentare un piano di gestione aziendale che preveda almeno 120 giorni di pascolo all'anno per la mandria. Gli animali durante il pascolamento devono poter usufruire di zone d'ombra e/o ripari adeguati e fonti di abbeverata nelle immediate vicinanze.	con i suoni e i profumi della natura, fa sì che l'animale possa esprimere chiaramente la sua indole. Prima di aprire i cancelli e liberare l'intera mandria è necessario progettare il pascolo passando con attenzione attraverso una serie passaggi. La normativa con la citazione "ogniqualvolta le condizioni lo consentano" sottende un elemento distintivo: dare all'animale la possibilità di scelta. Il pascolo, oltre ad essere una fonte alimentare, deve anche possedere quei requisiti ambientali che consentono all'animale di poter scegliere di andarci.

ALIMENTAZIONE

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
<u>CONFORMITÀ</u> Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolamento, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli erbivori deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi provenienti dal pascolo, essiccati o insilati. Tutti i giovani mammiferi sono nutriti con latte materno, di preferenza rispetto al latte fresco dell'allevamento, per un periodo minimo di 3 mesi per i bovini (incluse le specie *Bubalus* e *Bison*). Per gli animali da latte è consentita una riduzione al 50% della razione giornaliera di foraggi per un periodo massimo di 3 mesi dall'inizio della lattazione, per non incorrere in fenomeni catabolici.	Reg. (UE) 2018/848 ALLEGATO II NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III Parte II: Norme di produzione animale 1.4. Alimentazione a) i mangimi per gli animali sono ottenuti principalmente dall'azienda agricola in cui sono tenuti gli animali o da unità di produzione biologica o in conversione che appartengono ad altre aziende della stessa regione; b) gli animali sono nutriti con mangimi biologici o in conversione che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo; l'alimentazione razionata non è consentita nella produzione animale, a meno che ciò non sia giustificato da motivi veterinari c) gli animali non sono tenuti in condizioni che possano indurre anemia o sottoposti a un regime alimentare che produca tale effetto; d) le pratiche di ingrasso rispettano sempre i normali modelli alimentari di ciascuna specie e il benessere degli animali a ogni stadio dell'allevamento; è vietata l'alimentazione forzata; e) gli animali, eccetto i suini, il pollame e le api, hanno in permanenza accesso al pascolo ogniqualvolta le condizioni lo consentano o hanno in permanenza accesso a foraggi grossolani; f) non è consentito l'uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici; g) gli animali lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno per un periodo minimo definito dalla Commissione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a); durante tale periodo non è consentito l'utilizzo di surrogati del latte contenenti componenti sintetizzati chimicamente o componenti di origine vegetale; h) le materie prime per mangimi ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti sono biologiche; i) le materie prime per mangimi non biologiche ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, le materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, gli additivi per mangimi e i coadiuvanti tecnologici possono essere utilizzati solo se ne è autorizzato ai sensi dell'articolo 24 l'uso nella produzione biologica.

ALIMENTAZIONE

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
	Reg. (UE) 2020/464 SEZIONE 1 BOVINI, OVINI, CAPRINI ED EQUINI - Articolo 2 - Periodo minimo per l'alimentazione con latte materno Il periodo minimo di cui all'allegato II, parte II, punto 1.4.1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/848 durante il quale gli animali lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno è di: a) 90 giorni dalla nascita per i bovini e gli equini; Reg. (UE) 2018/848 ALLEGATO II - NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III Parte II: Norme di produzione animale 1.9. Norme generali aggiuntive 1.9.1. Per bovini, ovini, caprini ed equini 1.9.1.1. Alimentazione In materia di alimentazione, si applicano le seguenti norme: a) almeno il 60 % del mangime proviene dall'azienda stessa o, qualora ciò non sia praticabile o tale mangime non sia disponibile, è ottenuto in cooperazione con altre unità di produzione biologica o in conversione e operatori del settore dei mangimi che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione. Tale percentuale è portata al 70 % a partire dal 1° gennaio 2024; b) gli animali hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano; c) in deroga alla lettera b), i bovini maschi di più di un anno di età hanno accesso a pascoli o a spazi all'aperto; d) quando gli animali hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la di muoversi liberamente, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali; e) i sistemi di allevamento si basano su un utilizzo massimo del pascolo, secondo la disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno; f) almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera è costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte tale percentuale può essere ridotta al 50 % per un periodo massimo di tre mesi all'inizio della lattazione ALLEGATO II - NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III Parte V: Norme di produzione per mangimi trasformati 2. Requisiti dettagliati per la produzione di mangimi trasformati 2.1. Nella composizione dei mangimi biologici non entrano materie prime biologiche, o materie prime in conversione, congiuntamente alle stesse materie prime prodotte secondo metodi non biologici. 2.2. Non è ammessa la trasformazione con l'ausilio di solventi ottenuti per sintesi chimica delle materie prime per mangimi impiegate o trasformate nella produzione biologica. 2.3. Nella trasformazione dei mangimi si possono utilizzare soltanto le materie prime per mangimi non biologiche ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, le materie prime per mangimi di origine minerale e gli additivi per mangimi e i coadiuvanti tecnologici autorizzati a norma dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica. Articolo 24 - Autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati per l'uso nella produzione biologica 1. La Commissione può autorizzare l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica, includendo i prodotti e le sostanze autorizzati in elenchi ristretti per i seguenti scopi:

ALIMENTAZIONE

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
	c) come materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o come materie prime per mangimi di origine microbica o minerale; d) come additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici; …. nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettere c) e d): i) il loro uso è necessario per preservare la salute, il benessere e la vitalità degli animali e contribuisce a un'alimentazione appropriata, conforme alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle specie interessate, o per produrre conservare mangimi, in quanto la produzione o la conservazione di questi ultimi è impossibile senza ricorrere a tali sostanze; ii) i mangimi di origine minerale, gli oligoelementi, tutte le vitamine o provitamine sono di origine naturale, salvo nei casi in cui i prodotti o le sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti o non siano disponibili alternative; iii) l'utilizzo di materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale o animale è necessario perché le materie prime per mangimi di origine vegetale o animale prodotte nel rispetto delle norme di produzione biologica non sono disponibili in quantità sufficiente; iv) l'utilizzo di spezie, erbe aromatiche e melasse non biologiche è necessario perché tali prodotti non sono disponibili in forma biologica, devono essere prodotti o preparati senza solventi chimici e il loro utilizzo è limitato all'1 % della razione alimentare di una data specie, calcolata annualmente come percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola. REG. (UE) 2021/1165 del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi Articolo 3 - Materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato III, parte A, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o come materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione. Articolo 4 - Additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato III, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici destinati all'alimentazione animale, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione. DM n. 229771 del 20-05-2022 Articolo 5 - Produzione animale 12. È concessa l'autorizzazione, prevista dall'allegato III, Parte B, punto 3.a del regolamento (UE) 2021/1165, per l'utilizzo di vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli per i ruminanti. La necessità di ricorrere all'apporto delle vitamine A, D ed E nell'alimentazione dei ruminanti deve trovare evidenza nell'ambito della dichiarazione di cui

ALIMENTAZIONE

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
	all'articolo 39, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento supportata da una attestazione rilasciata da parte del veterinario aziendale. L'Organismo di controllo a cui l'operatore o gruppo di operatori è assoggettato, tiene registrazione di tale autorizzazione.
STANDARD FEDERBIO Gli animali devono essere allevati al pascolo, che deve rappresentare una quota importante della loro alimentazione a questo scopo deve essere presentato un piano di razionamento che lo includa. Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli erbivori deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi derivanti dal pascolo, essiccati o insilati. Tutti i vitelli sono nutriti con latte naturale fresco dell'allevamento. Al termine della colostratura i vitelli devono essere nutriti alla mammella. L'isolamento dei vitelli in recinti individuali non è ammesso.	**Principi etici ed etologici** Per quanto riguarda il comportamento alimentare dei bovini adulti si rimanda a quanto già espresso a proposito del pascolo. In questa sezione merita un accenno particolare l'alimentazione dei vitelli allattanti. Il rapporto materno ha un'influenza importante e unica sul benessere sociale e psicologico della vacca, nonché sulle misure di apprendimento e cognizione del vitello. Conoscere e comprendere il naturale comportamento specie-specifico di vacche e vitelli, così come conoscere la loro anatomia e fisiologia, rappresenta una base fondamentale per introdurre e gestire in allevamento l'allattamento alla mammella dei vitelli. Esistono esempi di allevamento con allattamento naturale con le madri o con balie che possono, o no, essere contemporaneamente munte.

MUTILAZIONI

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
CONFORMITÀ Le mutilazioni (decornazione, cauterizzazione dell'abbozzo corneale e castrazione) sono vietate. Sono possibili deroghe solo se richieste dall'operatore in accordo con il veterinario aziendale, ma non possono essere sistematiche. Nel caso di deroghe è obbligatorio l'uso dell'anestesia e analgesia.	Reg. (UE) 2018/848 (44) Le condizioni di stabulazione e le pratiche zootecniche degli animali biologici dovrebbero soddisfare le esigenze comportamentali degli animali e garantire un livello elevato di benessere degli animali, alcuni aspetti del quale dovrebbero andare oltre le norme dell'Unione in materia di benessere animale applicabili alla produzione zootecnica in generale. Nella maggior parte dei casi gli animali dovrebbero avere accesso continuo a spazi all'aria aperta per fare del moto. È opportuno evitare o ridurre al minimo sofferenze, dolore o angoscia agli animali, in tutte le fasi della loro vita. Tenere gli animali legati e praticare loro mutilazioni, come il taglio della coda per le pecore, la spuntatura del becco nei primi tre giorni di vita e la decornazione, dovrebbe essere possibile solo se consentito dalle autorità competenti e solo a determinate condizioni. ALLEGATO II - NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III Parte II: norme di produzione animale 1.3. Origine degli animali 1.3.2. Per quanto riguarda la riproduzione degli animali biologici:

MUTILAZIONI

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
	d) la scelta della razza è adatta ai principi della produzione biologica, garantisce un livello elevato di benessere animale e contribuisce a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali. 1.7. Benessere degli animali 1.7.8. Fatti salvi gli sviluppi nella legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali, il taglio della coda per gli ovini, la spuntatura del becco effettuata nei primi tre giorni di vita e la rimozione delle corna possono essere consentiti in via eccezionale, ma soltanto caso per caso e solo qualora tali pratiche migliorino la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui altrimenti sarebbe compromessa la sicurezza dei lavoratori. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale può essere consentita soltanto caso per caso qualora migliori la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui altrimenti sarebbe compromessa la sicurezza dei lavoratori. L'autorità competente autorizza tali operazioni soltanto quando l'operatore gliele abbia debitamente notificate e motivate e quando l'operazione debba essere effettuata da personale qualificato. 1.7.9. La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando ogni operazione solo all'età più opportuna a opera di personale qualificato. 1.7.10. La castrazione fisica è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, ma solo alle condizioni di cui al punto 1.7.9. DM n. 229771 del 20-05-2022 Articolo 5 - Produzione animale 9. Le pratiche di cui all'allegato II, Parte II, punto 1.7.8 del Regolamento sono consentite a seguito del parere obbligatorio e vincolante di un medico veterinario dell'Autorità sanitaria competente per territorio. Tale parere è reso al singolo allevamento, al permanere delle condizioni che l'hanno determinato, al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui sia necessaria per garantire la sicurezza dei lavoratori. Le pratiche di cui al presente comma devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal punto 19 (Mutilazioni e altre pratiche) dell'allegato al D. Lgs. n. 146 del 26 marzo 2001 e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali. L'Organismo di controllo a cui l'operatore o gruppo di operatori è assoggettato, preventivamente informato dallo stesso operatore o gruppo di operatori, verifica il rispetto delle procedure stabilite e tiene registrazione di tale autorizzazione.
STANDARD FEDERBIO Le mutilazioni sono vietate. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale e la decornazione non possono essere effettuate. Per gli animali con le corna lo spazio a disposizione deve essere opportunamente aumentato e organizzato per garantire il benessere animale e la sicurezza degli addetti. In questo caso, si consiglia in totale (spazio interno+esterno) il 50% di spazio in più per singolo animale.	**Principi etici ed etologici.** La gestione degli animali con le corna richiede un maggiore senso di consapevolezza e attenzione rispetto a quelli senza corna, il che impone oltre all'adeguamento degli spazi e delle strutture, anche una rivalutazione del rapporto di fiducia uomo-animale. Le corna sono un organo sensoriale e funzionale coinvolto nelle dinamiche di comunicazione all'interno della mandria ma anche nei processi metabolici, respiratori e di controllo della temperatura corporea.

MUTILAZIONI	
STANDARD	**RIFERIMENTI NORMATIVI**
Gli animali pericolosi e/o eccessivamente aggressivi devono essere allontanati dall'allevamento su indicazione dell'operatore in accordo con il veterinario aziendale. La castrazione può essere effettuata entro il primo mese di vita esclusivamente per motivi di sicurezza degli addetti (es. maschi al pascolo) e su indicazione dell'operatore in accordo con il veterinario aziendale. La castrazione deve essere praticata chirurgicamente con l'utilizzo di anestesia e analgesia.	

POLLI DA CARNE E OVAIOLE

ACCESSO A SPAZI ALL'APERTO / PARCHETTO

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
CONFORMITÀ Gli animali devono avere accesso effettivo a spazi all'aperto o parchetti coperti di vegetazione con presenza di ripari, zone ombreggiate e abbeveratoi per almeno un terzo della loro vita. Gli animali sul parchetto devono poter manifestare i comportamenti propri della specie come razzolare ed effettuare bagni di sabbia. Per accesso effettivo si intende non solo che l'animale possa raggiungere gli spazi esterni facilmente e senza alcun impedimento, ma che ne possa usufruire liberamente durante le ore di luce. Gli avicoli tenuti al chiuso a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa comunitaria hanno permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le loro necessità etologiche.	Reg. (UE) 2018/848 Articolo 6 Principi specifici applicabili alle attività agricole e dell'acquacoltura k) praticare una produzione animale adatta al luogo di allevamento e legata alla terra; ALLEGATO II NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III Parte II: Norme di produzione animale 1.6. Stabulazione e pratiche zootecniche 1.6.5. Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente coperti. Le verande non sono considerate come spazi all'aperto. 1.7. Benessere degli animali 1.7.3. Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta dove possono fare del moto, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e stagionali e lo stato del suolo, salvo in casi di restrizioni e obblighi relativi alla tutela della salute umana e animale imposti in virtù della normativa dell'Unione. 1.7.4. Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione e l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni. 1.9. Norme generali aggiuntive 1.9.4. Per il pollame 1.9.4.4. Stabulazione e pratiche zootecniche. Per quanto riguarda la stabulazione e le pratiche zootecniche, si applicano le seguenti norme: d) il pollame ha accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della sua vita. Tuttavia, le galline ovaiole e il pollame da ingrasso hanno accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della loro vita, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell'Unione; e) è garantito dalla più tenera età l'accesso diurno continuo allo spazio aperto non appena sia praticamente possibile e ogniqualvolta le condizioni fisiologiche e fisiche lo consentano, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell'Unione; f) in deroga al punto 1.6.5, nel caso di uccelli nidificanti e pollastrelle di età inferiore alle 18 settimane, se le condizioni di cui al punto 1.7.3 per quanto riguarda le restrizioni e gli obblighi relativi alla tutela della salute umana e animale imposti in virtù della normativa dell'Unione sono soddisfatti e impediscono agli uccelli nidificanti e alle pollastrelle di età inferiore a 18 settimane di accedere a spazi all'aria aperta, le verande sono considerate come spazi all'aperto e, in tal caso, hanno una barriera di rete metallica per tenere fuori gli altri volatili; g) gli spazi all'aperto per il pollame consentono un facile accesso a un numero sufficiente di abbeveratoi; h) gli spazi all'aperto per il pollame sono per la maggior parte ricoperti di vegetazione;
STANDARD FEDERBIO Per i polli da carne gli animali hanno accesso effettivo a spazi all'aperto coperti di vegetazione con presenza di	**Principi etici ed etologici.** Anche per gli avicoli allevare i polli al pascolo può dare a noi e ai nostri animali molti bene ci. Ad esempio: 1) Il pascolo migliora muscolatura e sviluppo fisico, e riduce i livelli di stress degli animali, con conseguente diminuzione del rischio di pica e cannibalismo.

ACCESSO A SPAZI ALL'APERTO / PARCHETTO

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
ripari, zone ombreggiate e abbeveratoi a piumaggio completo (circa dalla quinta settimana di vita). Per le ovaiole gli animali hanno accesso effettivo a spazi all'aperto, o parchetti, coperti di vegetazione con presenza di ripari, zone ombreggiate e abbeveratoi, un mese dopo l'inizio della deposizione. Per accesso effettivo si intende che l'animale, durante le ore di luce, possa scegliere liberamente di raggiungere gli spazi esterni facilmente e senza alcun impedimento. Gli animali sul parchetto devono poter manifestare i comportamenti propri della specie, come razzolare ed effettuare bagni di sabbia. Gli animali all'interno hanno permanentemente a disposizione materiali di arricchimento ambientale (balle di paglia e posatoi) adatti a soddisfare le loro necessità etologiche. Gli animali devono disporre di luce naturale e di buio per almeno otto ore consecutive.	2) I polli al pascolo hanno una dieta più varia, con conseguente miglioramento nutrizionale e organolettico dei loro prodotti. 3) Il pascolo se ben gestito permette di risparmiare sui costi del mangime per gli animali, con conseguente vantaggio economico. 4) Se fatti pascolare sotto un frutteto non trattato con prodotti fitosanitari i polli lo libereranno da moltissimi parassiti, insetti, larve e crisalidi…

GENETICA

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
CONFORMITÀ Si consiglia di utilizzare razze o linee genetiche a lento accrescimento e/o a duplice attitudine, più resistenti alle patologie e più adatte all'ambiente, all'alimentazione e alla gestione con metodo biologico. Al momento della conversione, è necessario, sia da parte dell'allevatore che dell'organismo di certificazione, una valutazione della razza e del tipo genetico presente in allevamento in relazione alle implicazioni sul benessere animale, al fine di considerare un eventuale passaggio a razze e linee genetiche più idonee all'allevamento biologico. Gli animali devono essere macellati ad una età minima di 81 giorni se si tratta di polli ad accrescimento rapido.	Reg. (UE) 2018/848 (40) Poiché la produzione animale comporta naturalmente la gestione dei terreni agricoli su cui il letame viene utilizzato come concime per la produzione vegetale, la produzione animale «senza terra» dovrebbe essere vietata, ad eccezione del caso dell'apicoltura. Nella scelta delle razze, è opportuno incoraggiare la scelta di caratteristiche importanti per l'agricoltura biologica, come un grado elevato di diversità genetica, la capacità di adattamento alle condizioni locali e la resistenza alle malattie. ALLEGATO II - NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III Parte II: norme di produzione animale 1.3. Origine degli animali 1.3.2. Per quanto riguarda la riproduzione degli animali biologici: d) la scelta della razza è adatta ai principi della produzione biologica, garantisce un livello elevato di benessere animale e contribuisce a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali. 1.3.3. Nella scelta delle razze o delle linee genetiche, gli operatori privilegiano le razze o le linee genetiche con un grado elevato di diversità genetica e tengono conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, del loro valore genetico e della loro longevità, vitalità e resistenza alle malattie o dei problemi sanitari, senza che ciò incida sul loro benessere. Inoltre, le razze e le linee genetiche sono selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva, quali ad esempio la sindrome da stress dei suini, suscettibile di produrre carni pallide, flaccide, essudative (PSE), morte improvvisa, aborto spontaneo e parti difficili che richiedono taglio cesareo. Va data la preferenza a razze e linee genetiche autoctone. 1.5. Assistenza sanitaria 1.5.1. Profilassi 1.5.1.1. La profilassi è realizzata mediante la selezione delle razze e delle linee genetiche, la gestione delle pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l'esercizio fisico, un'adeguata densità di allevamento e idonee condizioni di stabulazione e d'igiene. 1.9.4.1. Origine degli animali. Al fine di evitare il ricorso a metodi di allevamento intensivi, il pollame è allevato fino al raggiungimento di un'età minima oppure proviene da tipi genetici a lento accrescimento adatti all'allevamento all'aperto. L'autorità competente fissa i criteri di definizione delle linee genetiche a lento accrescimento o compila un elenco di tali linee genetiche e fornisce queste informazioni agli operatori, agli altri Stati membri e alla Commissione. DM n. 229771 del 20-05-2022 aggiornato dal DM n. 139757 del 25.04.24 ALLEGATO 4 Elenco tipi genetici a lento accrescimento Per il solo fine della definizione dell'età minima di macellazione di cui all'Allegato II, Parte II, punto 1.9.4.1 del Regolamento sono considerati a lento accrescimento i seguenti tipi genetici: 1. Specie avicole di cui al Decreto ministeriale 1° ottobre 2014, n. 19536 2. Specie Gallus gallus a) RED JA COU NU – (ditta Hubbard SAS), Decreto ministeriale 22 gennaio 2014 n. 1556; b) S757N – (ditta Hubbard SAS), Decreto ministeriale 8 agosto 2012 n. 17584; c) LABELLE KABIR – (ditta Kabir International), Decreto ministeriale 22 gennaio 2014 n. 1556;

GENETICA

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
	d) Linee genetiche da uova denominate LOHMANN BROWN – (ditta Lohmann Thierzuct), Decreto ministeriale 22 settembre 2017, n. 24860 e) RANGER GOLD (Ditta Aviagen), decreto ministeriale 15 gennaio 2019, n. 1661; f) ROWAN RANGER (Ditta Aviagen), decreto ministeriale 15 gennaio 2019, n. 1661; g) RED JA (Ditta Hubbard), decreto ministeriale 15 gennaio 2019, n. 1661; h) "Ranger Country", alias Ranger Classic (ditta Aviagen), Decreto direttoriale 11 agosto 2023 n. 0418311. 3. Per la specie Melagris gallopavo a) GB291 – (ditta Garinga), Decreto ministeriale 22 settembre 2017, n. 24860
STANDARD FEDERBIO Si devono utilizzare tipologie genetiche a lento accrescimento o a duplice attitudine, più resistenti alle patologie e più adatte all'ambiente, all'alimentazione e alla gestione con metodo biologico. Nel caso siano in uso tipologie genetiche utilizzate nella produzione intensiva e connesse a problemi sanitari, è necessario concordare un documento programmatico per il passaggio a tipologie genetiche idonee all'allevamento biologico entro sei mesi. Per razze e linee genetiche a lento accrescimento si intendono animali con incrementi ponderali inferiori ai 45gr/die. Per i polli da carne gli animali devono essere macellati ad una età minima di 81 giorni.	**Principi etici ed etologici.** Un agricoltore che decida di convertirsi all'agricoltura biologica deve apportare una serie di cambiamenti alla gestione dell'allevamento che riguardano l'alimentazione, la gestione degli spazi, le cure mediche, la prevenzione delle malattie, il benessere animale, il profitto aziendale, la collocazione del prodotto, la certificazione ecc. Le scelte che adotterà al momento della conversione, indipendentemente dalle motivazioni, condizioneranno l'attività futura e le azioni intraprese per superare eventuali criticità che egli dovrà affrontare. Fondamentale per l'adozione di scelte corrette è la disponibilità di informazioni esaustive e corrette; nel caso di un allevatore di polli da carne biologici, una delle informazioni chiave è quella che riguarda la scelta della linea genetica (o genotipo) da utilizzare. Il Regolamento Ue, per scoraggiare il ricorso a metodi di allevamenti intensivi fissa un'età minima di macellazione a 81 giorni. In questo modo scoraggia l'uso di linee genetiche utilizzate negli allevamenti intensivi (altrimenti dette pesanti o a rapido accrescimento), che normalmente vengono macellate tra i 42 e i 50 giorni. L'Italia ha un enorme patrimonio avicolo costituito da razze locali o autoctone o rurali che sono state allevate e conservate negli anni. Queste razze, che sono tutte a lento accrescimento (nel senso che arrivano alla maturità commerciale ben oltre i 100 giorni), possono presentare delle caratteristiche commerciali che non coincidono con le strategie aziendali, hanno delle rese troppo basse o delle età di macellazione troppo elevate e spesso sono difficilmente reperibili in grandi quantità. Al contrario, le linee genetiche commerciali, anche quelle a medio accrescimento (cioè con età di macellazione minime intorno 70 giorni nell'allevamento convenzionale), se allevate col metodo biologico possono presentare delle caratteristiche negative in termini di benessere e qualità della carne. Detto ciò è fondamentale individuare il genotipo adatto ad essere allevato in agricoltura biologica nelle specifiche condizioni tipiche di ciascun allevatore.

MUTILAZIONI

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
CONFORMITÀ Le mutilazioni sono vietate. Sono possibili deroghe solo se richieste dall'operatore in accordo con il veterinario aziendale, ma non possono essere sistematiche. Nel caso di deroghe è obbligatorio l'uso dell'anestesia/analgesia. Nelle ovaiole se autorizzato il debeccaggio, da effettuarsi esclusivamente sul rostro da parte di personale specializzato al momento della schiusa in incubatoio, deve essere eseguito solo con metodi che riducano al minimo il dolore e lo stress dell'animale. Nel caso in un allevamento si presentino deroghe dello stesso tipo su diversi cicli, è necessario, sia da parte dell'allevatore che dell'organismo di certificazione, concordare un percorso per il miglioramento delle condizioni di allevamento al fine del superamento delle deroghe.	Reg. (UE) 2018/848 (44) Le condizioni di stabulazione e le pratiche zootecniche degli animali biologici dovrebbero soddisfare le esigenze comportamentali degli animali e garantire un livello elevato di benessere degli animali, alcuni aspetti del quale dovrebbero andare oltre le norme dell'Unione in materia di benessere animale applicabili alla produzione zootecnica in generale. Nella maggior parte dei casi gli animali dovrebbero avere accesso continuo a spazi all'aria aperta per fare del moto. È opportuno evitare o ridurre al minimo sofferenze, dolore o angoscia agli animali, in tutte le fasi della loro vita. Tenere gli animali legati e praticare loro mutilazioni, come il taglio della coda per le pecore, la spuntatura del becco nei primi tre giorni di vita e la decornazione, dovrebbe essere possibile solo se consentito dalle autorità competenti e solo a determinate condizioni. ALLEGATO II - NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III Parte II: norme di produzione animale 1.3. Origine degli animali 1.3.2. Per quanto riguarda la riproduzione degli animali biologici: d) la scelta della razza è adatta ai principi della produzione biologica, garantisce un livello elevato di benessere animale e contribuisce a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali. 1.7. Benessere degli animali 1.7.8. Fatti salvi gli sviluppi nella legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali, il taglio della coda per gli ovini, la spuntatura del becco effettuata nei primi tre giorni di vita e la rimozione delle corna possono essere consentiti in via eccezionale, ma soltanto caso per caso e solo qualora tali pratiche migliorino la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui altrimenti sarebbe compromessa la sicurezza dei lavoratori. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale può essere consentita soltanto caso per caso qualora migliori la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui altrimenti sarebbe compromessa la sicurezza dei lavoratori. L'autorità competente autorizza tali operazioni soltanto quando l'operatore gliele abbia debitamente notificate e motivate e quando l'operazione debba essere effettuata da personale qualificato. 1.7.9. La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando ogni operazione solo all'età più opportuna a opera di personale qualificato. DM n. 229771 del 20-05-2022 Articolo 5 - Produzione animale 9. Le pratiche di cui all'allegato II, Parte II, punto 1.7.8 del Regolamento sono consentite a seguito del parere obbligatorio e vincolante di un medico veterinario dell'Autorità sanitaria competente per territorio. Tale parere è reso al singolo allevamento, al permanere delle condizioni che l'hanno determinato, al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui sia necessaria per garantire la sicurezza dei lavoratori. Le pratiche di cui al presente comma devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal punto 19 (Mutilazioni e altre pratiche) dell'allegato al D. Lgs. n. 146 del 26 marzo 2001 e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali. L'Organismo di controllo a cui l'operatore o gruppo di operatori è assoggettato, preventivamente informato dallo stesso operatore o gruppo di operatori, verifica il rispetto delle procedure stabilite e tiene registrazione di tale autorizzazione. 1.9. Norme generali aggiuntive 1.9.4.3. Benessere degli animali. È vietata la spiumatura di volatili vivi.

MUTILAZIONI

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
STANDARD FEDERBIO Le mutilazioni sono vietate. Le mutilazioni, incluse il debeccaggio, sono vietate. I sistemi di allevamento devono essere progettati per permettere agli animali di vivervi con il becco intatto. "Gli animali destinati alla produzione biologica devono provenire da incubatoi biologici in cui non si pratica il debeccaggio. In presenza di deroga gli incubatoi non certificati biologici devono comunque non debeccare gli animali destinati alla produzione biologica e fornire loro alimenti biologici e trattamenti sanitari secondo i Regolamenti del metodo biologico. L'eliminazione alla nascita dei pulcini maschi è vietata. Le uova possono essere scelte con sessaggio o, in alternativa, i pulcini maschi devono essere avviati all'allevamento da carne secondo le modalità stabilite nel presente documento.	**Principi etici ed etologici.** Negli allevamenti di volatili, sia di polli da carne che di galline ovaiole, vengono attuati sistemi di produzione e criteri di selezione genetica che spesso si ripercuotono sullo stato di benessere degli animali. Alcune procedure di mutilazione (quali il taglio del becco e la castrazione), eseguite per limitare i fenomeni di cannibalismo e di aggressività e per migliorare la qualità delle carni, sono responsabili di provocare dolore negli animali, pertanto lo Standard FederBio chiede di garantire il massimo benessere animale vietando le mutilazioni affrontando le problematiche di cannibalismo e aggressività lavorando su genetiche, spazi corretti, e favorendo l'allevamento all'aperto

SUINI E SCROFE

ACCESSO A SPAZI ALL'APERTO / PASCOLO	
STANDARD	**RIFERIMENTI NORMATIVI**
CONFORMITÀ Gli animali hanno in permanenza accesso effettivo a spazi all'aria aperta, di preferenza pascoli, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo. Gli spazi riservati al movimento permettono le deiezioni e consentono ai suini di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati. Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente coperti.	Reg. (UE) 2018/848 Articolo 6 Principi specifici applicabili alle attività agricole e dell'acquacoltura k) praticare una produzione animale adatta al luogo di allevamento e legata alla terra; ALLEGATO II NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III Parte II: Norme di produzione animale 1.6. Stabulazione e pratiche zootecniche 1.6.5. Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente coperti. Le verande non sono considerate come spazi all'aperto. 1.7. Benessere degli animali 1.7.3. Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta dove possono fare del moto, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e stagionali e lo stato del suolo, salvo in casi di restrizioni e obblighi relativi alla tutela della salute umana e animale imposti in virtù della normativa dell'Unione. 1.7.4. Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione e l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni. 1.9. Norme generali aggiuntive 1.9.3.2. Stabulazione e pratiche zootecniche. Per quanto riguarda la stabulazione e le pratiche zootecniche, si applicano le seguenti norme: f) gli spazi riservati al movimento permettono le deiezioni e consentono ai suini di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati. Reg. (UE) 2020/464 Articolo 11 - Caratteristiche e requisiti tecnici della superficie minima degli spazi interni ed esterni Almeno metà della superficie minima dello spazio interno ed esterno di cui all'allegato I, parte III, è costituita di materiale solido, vale a dire non fessurato né grigliato. Articolo 12 - Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche degli spazi all'aperto 1. Gli spazi all'aperto devono essere attrattivi per i suini. Ove possibile, si accorda preferenza ai campi con alberi o foreste. 2. Gli spazi all'aperto offrono le condizioni del clima esterno nonché l'accesso a ripari e mezzi che consentono la termoregolazione corporea dei suini.
STANDARD FEDERBIO Tutti gli animali devono avere accesso effettivo all'aperto. Deve essere garantita la libertà di scelta degli animali attraverso accessi effettivi e sempre disponibili nonché	**Principi etici ed etologici.** Per un animale poter accedere ad un pascolo non significa soltanto poter camminare e quindi svolgere ginnastica funzionale, fondamentale per la salute e la prevenzione delle patologie; non significa nemmeno soltanto ingerire alimenti ricchi in vitamine naturali e sali minerali fondamentali per il corretto funzionamento del metabolismo; è soprattutto entrare in relazione con l'habitat di cui fanno parte. Per un animale potersi far guidare liberamente dai propri sensi alla ricerca del cibo, poter venire in contatto con il sole o la pioggia, con i suoni e i profumi della natura, fa sì che l'animale possa esprimere chiaramente la sua indole. Prima di aprire i cancelli e liberare l'intera mandria è necessario progettare il pascolo passando con attenzione attraverso una serie passaggi. La

ACCESSO A SPAZI ALL'APERTO / PASCOLO

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
condizioni del suolo compatibili con l'etogramma di specie. A questo scopo l'allevatore deve presentare un piano di gestione aziendale che preveda almeno 120 giorni di pascolo all'anno per il gruppo. Gli animali durante il pascolamento devono poter usufruire di zone d'ombra e/o ripari adeguati e fonti di abbeverata nelle immediate vicinanze. Il pascolo per i suini può essere: erbaio spontaneo o coltivato, macchia o bosco, campi coltivati con cover crops o da spigolare o ogni altro terreno dove gli animali possono avere accesso alla vegetazione. Nella stalla non è consentito il grigliato e le superfici scoperte previste dall'allegato 1 Parte III: densità di allevamento e superficie minima degli spazi interni ed esterni per suini del Reg. UE 2020/464, devono avere la medesima superficie minima prevista per le superfici coperte della categoria di riferimento. Le scrofette (suini femmine dalla pubertà alla fecondazione) devono essere allevate all'aperto su terreni coperti di vegetazione. Le scrofe devono passare l'intera gestazione all'aperto su terreno coperto di vegetazione, con presenza di ombra o ripari e disponibilità di acqua fresca per l'abbeverata. Il terreno deve essere messo a riposo ciclicamente per permettere alla vegetazione di crescere e di ridurre la carica parassitaria.	normativa con la citazione "ogniqualvolta le condizioni lo consentano" sottende un elemento distintivo: dare all'animale la possibilità di scelta. Il pascolo, oltre ad essere una fonte alimentare, deve anche possedere quei requisiti ambientali che consentono all'animale di poter scegliere di andarci.

ARRICCHIMENTO

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
CONFORMITÀ Gli spazi al coperto devono essere provvisti di lettiera per permettere agli animali di grufolare. Per identificare la lettiera conforme si possono consultare le linee guida della Commissione Europea.	Reg. (UE) 2018/848 (44) Le condizioni di stabulazione e le pratiche zootecniche degli animali biologici dovrebbero soddisfare le esigenze comportamentali degli animali e garantire un livello elevato di benessere degli animali, alcuni aspetti del quale dovrebbero andare oltre le norme dell'Unione in materia di benessere animale applicabili alla produzione zootecnica in generale. Nella maggior parte dei casi gli animali dovrebbero avere accesso continuo a spazi all'aria aperta per fare del moto. È opportuno evitare o ridurre al minimo sofferenze, dolore o angoscia agli animali, in tutte le fasi della loro vita. Tenere gli animali legati e praticare loro mutilazioni, come il taglio della coda per le pecore, la spuntatura del becco nei primi tre giorni di vita e la decornazione, dovrebbe essere possibile solo se consentito dalle autorità competenti e solo a determinate condizioni. Articolo 4 - Obiettivi La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali: e) contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie; ALLEGATO II NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III Parte II: Norme di produzione animale 1.6. Stabulazione e pratiche zootecniche 1.6.3. La densità di allevamento nei fabbricati assicura il conforto e il benessere degli animali, oltre a tener conto delle loro esigenze specifiche, e dipende, in particolare, dalla specie, dalla razza e dall'età degli animali. Si tiene conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità garantisce il benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, muoversi, sdraiarsi facilmente, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali. 1.7. Benessere degli animali 1.7.2. Le pratiche zootecniche, comprese la densità di allevamento e le condizioni di stabulazione, garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali. 1.9.3. Per i suini 1.9.3.2. Stabulazione e pratiche zootecniche. Per quanto riguarda la stabulazione e le pratiche zootecniche, si applicano le seguenti norme: b) i locali di stabulazione contengono una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costituita da materiale solido non fessurato. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere migliorata e arricchita con qualsiasi prodotto minerale autorizzato a norma dell'articolo 24 come concime o ammendante per l'uso nella produzione biologica; c) è garantita la presenza permanente di una lettiera costituita da paglia o altro materiale idoneo sufficientemente grande da assicurare che tutti i suini nel recinto possano sdraiarsi contemporaneamente occupando il maggior spazio possibile; d) le scrofe sono tenute in gruppi, salvo che nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento, periodi nei quali devono potersi muovere liberamente nel proprio recinto e i loro movimenti possono essere limitati solo per brevi periodi;

ARRICCHIMENTO

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
	e) fatti salvi ulteriori requisiti concernenti la paglia, alcuni giorni prima della data prevista per il parto è fornita alle scrofe una quantità sufficiente di paglia o altro materiale naturale adeguato per consentire loro la costruzione del nido; f) gli spazi riservati al movimento permettono le deiezioni e consentono ai suini di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati.
STANDARD FEDERBIO Gli spazi al coperto devono essere provvisti di lettiera per permettere agli animali di grufolare. Per identificare la lettiera conforme si possono consultare le linee guida della Commissione Europea. Nell'area dedicata al grufolamento la lettiera deve essere abbondante e pulita. Per le scrofe deve essere distribuito quotidianamente foraggio, paglia o altro materiale per la lettiera. La scrofa deve passare almeno l'intera gestazione all'aperto su terreno coperto da vegetazione.	**Principi etici ed etologici.** Per i suini domestici si può parlare di arricchimento solo quando le modifiche apportate a un determinato ambiente migliorano il funzionamento biologico degli animali tenuti all'interno di esso, ovvero permette agli animali la scelta di manifestare una più ampia gamma del loro repertorio comportamentale: esplorano il loro ambiente, pascolano, grufolano, annusano, mordono e masticano. La capacità di un substrato di stimolare l'animale aumenta in relazione ad alcune proprietà del materiale stesso, che sono indispensabili anche a conservarne la sua funzione nel tempo. Un materiale che non può essere distrutto diventa rapidamente poco interessante per il suino, che deve poter modificare l'oggetto attraverso la masticazione. I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione, quali ad esempio paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa comprometterne la salute e il benessere.

MUTILAZIONI

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
CONFORMITÀ Le mutilazioni sono vietate. Sono possibili deroghe solo se richieste dall'operatore in accordo con il veterinario aziendale, ma non possono essere sistematiche. Nel caso di deroghe è obbligatorio l'uso dell'anestesia/analgesia.	Reg. (UE) 2018/848 (44) Le condizioni di stabulazione e le pratiche zootecniche degli animali biologici dovrebbero soddisfare le esigenze comportamentali degli animali e garantire un livello elevato di benessere degli animali, alcuni aspetti del quale dovrebbero andare oltre le norme dell'Unione in materia di benessere animale applicabili alla produzione zootecnica in generale. Nella maggior parte dei casi gli animali dovrebbero avere accesso continuo a spazi all'aria aperta per fare del moto. È opportuno evitare o ridurre al minimo sofferenze, dolore o angoscia agli animali, in tutte le fasi della loro vita. Tenere gli animali legati e praticare loro mutilazioni, come il taglio della coda per le pecore, la spuntatura del becco nei primi tre giorni di vita e la decornazione, dovrebbe essere possibile solo se consentito dalle autorità competenti e solo a determinate condizioni. ALLEGATO II - NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III Parte II: norme di produzione animale 1.3. Origine degli animali 1.3.2. Per quanto riguarda la riproduzione degli animali biologici: d) la scelta della razza è adatta ai principi della produzione biologica, garantisce un livello elevato di benessere animale e contribuisce a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali.

MUTILAZIONI

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
	1.7. Benessere degli animali 1.7.8. Fatti salvi gli sviluppi nella legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali, il taglio della coda per gli ovini, la spuntatura del becco effettuata nei primi tre giorni di vita e la rimozione delle corna possono essere consentiti in via eccezionale, ma soltanto caso per caso e solo qualora tali pratiche migliorino la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui altrimenti sarebbe compromessa la sicurezza dei lavoratori. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale può essere consentita soltanto caso per caso qualora migliori la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui altrimenti sarebbe compromessa la sicurezza dei lavoratori. L'autorità competente autorizza tali operazioni soltanto quando l'operatore gliele abbia debitamente notificate e motivate e quando l'operazione debba essere effettuata da personale qualificato. 1.7.9. La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando ogni operazione solo all'età più opportuna a opera di personale qualificato. 1.7.10. La castrazione fisica è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, ma solo alle condizioni di cui al punto 1.7.9. DM n. 229771 del 20-05-2022 Articolo 5 - Produzione animale 9. Le pratiche di cui all'allegato II, Parte II, punto 1.7.8 del Regolamento sono consentite a seguito del parere obbligatorio e vincolante di un medico veterinario dell'Autorità sanitaria competente per territorio. Tale parere è reso al singolo allevamento, al permanere delle condizioni che l'hanno determinato, al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui sia necessaria per garantire la sicurezza dei lavoratori. Le pratiche di cui al presente comma devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal punto 19 (Mutilazioni e altre pratiche) dell'allegato al D. Lgs. n. 146 del 26 marzo 2001 e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali. L'Organismo di controllo a cui l'operatore o gruppo di operatori è assoggettato, preventivamente informato dallo stesso operatore o gruppo di operatori, verifica il rispetto delle procedure stabilite e tiene registrazione di tale autorizzazione.
STANDARD FEDERBIO Tutte le mutilazioni (mozzamento della coda e taglio/la limatura dei denti) sono vietate, tranne la castrazione chirurgica, da eseguirsi entro i 7 giorni di vita, esclusivamente con l'uso di anestesia e/o analgesia, su animali maschi destinati alla macellazione con età superiore a sei mesi.	**Principi etici ed etologici.** La mutilazione sistematica della coda è una procedura illegale in Europa da oltre 25 anni. È stato dimostrato che non riduce il cannibalismo, un fenomeno che andrebbe limitato fornendo agli animali i necessari arricchimenti ambientali.

CONFINAMENTO SCROFE

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
CONFORMITÀ Le scrofe sono tenute in gruppi, salvo negli ultimi 7 giorni della gestazione e durante l'allattamento. Le gabbie di gestazione sono del tutto vietate.	Reg. (UE) 2018/848 (44) Le condizioni di stabulazione e le pratiche zootecniche degli animali biologici dovrebbero soddisfare le esigenze comportamentali degli animali e garantire un livello elevato di benessere degli animali, alcuni aspetti del quale dovrebbero andare oltre le norme dell'Unione in materia di benessere animale applicabili alla produzione zootecnica in generale. Nella maggior parte dei casi gli animali dovrebbero avere accesso continuo a spazi all'aria aperta per fare del moto. È opportuno evitare o ridurre al minimo sofferenze, dolore o angoscia agli animali, in tutte le fasi della loro vita. Tenere gli animali legati e praticare loro mutilazioni, come il taglio della coda per le pecore, la spuntatura del becco nei primi tre giorni di vita e la decornazione, dovrebbe essere possibile solo se consentito dalle autorità competenti e solo a determinate condizioni. Articolo 4 - Obiettivi La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali: e) contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie; ALLEGATO II NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III Parte II: Norme di produzione animale 1.6. Stabulazione e pratiche zootecniche 1.6.3. La densità di allevamento nei fabbricati assicura il conforto e il benessere degli animali, oltre a tener conto delle loro esigenze specifiche, e dipende, in particolare, dalla specie, dalla razza e dall'età degli animali. Si tiene conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità garantisce il benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, muoversi, sdraiarsi facilmente, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali. 1.6.8. Non è consentito l'uso di gabbie, scatole e gabbie «flat decks» per l'allevamento di nessuna specie animale. 1.7. Benessere degli animali 1.7.2. Le pratiche zootecniche, comprese la densità di allevamento e le condizioni di stabulazione, garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali. 1.9.3. Per i suini 1.9.3.2. Stabulazione e pratiche zootecniche. Per quanto riguarda la stabulazione e le pratiche zootecniche, si applicano le seguenti norme: d) le scrofe sono tenute in gruppi, salvo che nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento, periodi nei quali devono potersi muovere liberamente nel proprio recinto e i loro movimenti possono essere limitati solo per brevi periodi; e) fatti salvi ulteriori requisiti concernenti la paglia, alcuni giorni prima della data prevista per il parto è fornita alle scrofe una quantità sufficiente di paglia o altro materiale naturale adeguato per consentire loro la costruzione del nido;
STANDARD FEDERBIO Le scrofe sono tenute in gruppi. Le gabbie di gestazione e di allattamento sono vietate. Per il periodo parto e lattazione si devono utilizzare ricoveri con barre anti schiacciamento, lettiera e, se necessario, fonte di calore per suinetti.	**Principi etici ed etologici.** Durante la fase di gestazione, le scrofe non devono essere rinchiuse all'interno di gabbie individuali così strette da impedire loro persino di girarsi. Lo sfregamento continuo contro le sbarre provoca ferite a rischio di infezione. Apatia e frustrazione sono conseguenze dello stress psicologico a cui sono sottoposte.

PECORE E CAPRE

ACCESSO A SPAZI ALL'APERTO / PASCOLO	
STANDARD	**RIFERIMENTI NORMATIVI**
CONFORMITÀ Il pascolo zero non è ammesso. Gli animali devono fruire del pascolo ogni qualvolta sia possibile. Per pascolo si intende un terreno coperto di erba spontanea o coltivata di cui l'animale si alimenta direttamente tramite pascolamento. È necessaria la disponibilità di abbeveratoi.	Reg. (UE) 2018/848 Articolo 6 Principi specifici applicabili alle attività agricole e dell'acquacoltura k) praticare una produzione animale adatta al luogo di allevamento e legata alla terra; ALLEGATO II NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III Parte II: Norme di produzione animale 1.6. Stabulazione e pratiche zootecniche 1.6.5. Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente coperti. Le verande non sono considerate come spazi all'aperto. 1.7. Benessere degli animali 1.7.3. Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta dove possono fare del moto, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e stagionali e lo stato del suolo, salvo in casi di restrizioni e obblighi relativi alla tutela della salute umana e animale imposti in virtù della normativa dell'Unione. 1.7.4. Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione e l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni. 1.9. Norme generali aggiuntive 1.9.1. Per bovini, ovini, caprini ed equini 1.9.1.1. Alimentazione. In materia di alimentazione, si applicano le seguenti norme: b) gli animali hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano; d) quando gli animali hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la di muoversi liberamente, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali; e) i sistemi di allevamento si basano su un utilizzo massimo del pascolo, secondo la disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno;
STANDARD FEDERBIO Gli animali devono essere allevati prevalentemente al pascolo, che deve rappresentare una quota importante della loro alimentazione, a questo scopo deve essere presentato un piano di razionamento che lo includa per almeno 120 giorni all'anno. Gli animali durante il pascolamento devono poter usufruire di zone d'ombra e/o ripari adeguati e fonti di abbeverata nelle immediate vicinanze.	**Principi etici ed etologici.** Per un animale poter accedere ad un pascolo non significa soltanto poter camminare e quindi svolgere ginnastica funzionale, fondamentale per la salute e la prevenzione delle patologie; non significa nemmeno soltanto ingerire alimenti ricchi in vitamine naturali e sali minerali fondamentali per il corretto funzionamento del metabolismo; è soprattutto entrare in relazione con l'habitat di cui fanno parte. Per un animale potersi far guidare liberamente dai propri sensi alla ricerca del cibo, poter venire in contatto con il sole o la pioggia, con i suoni e i profumi della natura, fa sì che l'animale possa esprimere chiaramente la sua indole. Prima di aprire i cancelli e liberare l'intera mandria è necessario progettare il pascolo passando con attenzione attraverso una serie passaggi. La normativa con la citazione "ogniqualvolta le condizioni lo consentano" sottende un elemento distintivo: dare all'animale la possibilità di scelta. Il pascolo, oltre ad essere una fonte alimentare, deve anche possedere quei requisiti ambientali che consentono all'animale di poter scegliere di andarci.

ACCESSO A SPAZI ALL'APERTO / PASCOLO	
STANDARD	**RIFERIMENTI NORMATIVI**
Nel ricovero gli animali devono avere a disposizione lettiera abbondante e pulita e pavimento pieno.	

ALIMENTAZIONE	
STANDARD	**RIFERIMENTI NORMATIVI**
<u>CONFORMITÀ</u> Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli erbivori deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi provenienti dal pascolo, essiccati o insilati. Gli agnelli devono essere nutriti con latte materno per almeno 45 giorni.	Reg. (UE) 2018/848 ALLEGATO II NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III Parte II: Norme di produzione animale 1.4. Alimentazione a) i mangimi per gli animali sono ottenuti principalmente dall'azienda agricola in cui sono tenuti gli animali o da unità di produzione biologica o in conversione che appartengono ad altre aziende della stessa regione; b) gli animali sono nutriti con mangimi biologici o in conversione che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo; l'alimentazione razionata non è consentita nella produzione animale, a meno che ciò non sia giustificato da motivi veterinari c) gli animali non sono tenuti in condizioni che possano indurre anemia o sottoposti a un regime alimentare che produca tale effetto; d) le pratiche di ingrasso rispettano sempre i normali modelli alimentari di ciascuna specie e il benessere degli animali a ogni stadio dell'allevamento; è vietata l'alimentazione forzata; e) gli animali, eccetto i suini, il pollame e le api, hanno in permanenza accesso al pascolo ogniqualvolta le condizioni lo consentano o hanno in permanenza accesso a foraggi grossolani; f) non è consentito l'uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici; g) gli animali lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno per un periodo minimo definito dalla Commissione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a); durante tale periodo non è consentito l'utilizzo di surrogati del latte contenenti componenti sintetizzati chimicamente o componenti di origine vegetale; h) le materie prime per mangimi ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti sono biologiche; i) le materie prime per mangimi non biologiche ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, le materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, gli additivi per mangimi e i coadiuvanti tecnologici possono essere utilizzati solo se ne è autorizzato ai sensi dell'articolo 24 l'uso nella produzione biologica. Reg. (UE) 2020/464 SEZIONE 1 BOVINI, OVINI, CAPRINI ED EQUINI - Articolo 2 - Periodo minimo per l'alimentazione con latte materno Il periodo minimo di cui all'allegato II, parte II, punto 1.4.1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/848 durante il quale gli animali lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno è di: b) 45 giorni dalla nascita per gli ovini e i caprini. Reg. (UE) 2018/848 ALLEGATO II - NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III Parte II: Norme di produzione animale

ALIMENTAZIONE

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
	1.9. Norme generali aggiuntive 1.9.1. Per bovini, ovini, caprini ed equini 1.9.1.1. Alimentazione In materia di alimentazione, si applicano le seguenti norme: a) almeno il 60 % del mangime proviene dall'azienda stessa o, qualora ciò non sia praticabile o tale mangime non sia disponibile, è ottenuto in cooperazione con altre unità di produzione biologica o in conversione e operatori del settore dei mangimi che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione. Tale percentuale è portata al 70 % a partire dal 1° gennaio 2024; b) gli animali hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano; c) in deroga alla lettera b), i bovini maschi di più di un anno di età hanno accesso a pascoli o a spazi all'aperto; d) quando gli animali hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la di muoversi liberamente, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali; e) i sistemi di allevamento si basano su un utilizzo massimo del pascolo, secondo la disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno; f) almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera è costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte tale percentuale può essere ridotta al 50 % per un periodo massimo di tre mesi all'inizio della lattazione ALLEGATO II - NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III Parte V: Norme di produzione per mangimi trasformati 2. Requisiti dettagliati per la produzione di mangimi trasformati 2.1. Nella composizione dei mangimi biologici non entrano materie prime biologiche, o materie prime in conversione, congiuntamente alle stesse materie prime prodotte secondo metodi non biologici. 2.2. Non è ammessa la trasformazione con l'ausilio di solventi ottenuti per sintesi chimica delle materie prime per mangimi impiegate o trasformate nella produzione biologica. 2.3. Nella trasformazione dei mangimi si possono utilizzare soltanto le materie prime per mangimi non biologiche ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, le materie prime per mangimi di origine minerale e gli additivi per mangimi e i coadiuvanti tecnologici autorizzati a norma dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica. Articolo 24 - Autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati per l'uso nella produzione biologica 1. La Commissione può autorizzare l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica, includendo i prodotti e le sostanze autorizzati in elenchi ristretti per i seguenti scopi: c) come materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o come materie prime per mangimi di origine microbica o minerale; d) come additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici; …. nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettere c) e d): i) il loro uso è necessario per preservare la salute, il benessere e la vitalità degli animali e contribuisce a un'alimentazione appropriata, conforme alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle specie interessate, o per produrre conservare mangimi, in quanto la produzione o la conservazione di questi ultimi è impossibile senza ricorrere a tali sostanze; ii) i mangimi di origine minerale, gli oligoelementi, tutte le vitamine o provitamine sono di origine naturale, salvo nei casi in cui i prodotti o le sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti o non siano disponibili alternative;

ALIMENTAZIONE

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
	iii) l'utilizzo di materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale o animale è necessario perché le materie prime per mangimi di origine vegetale o animale prodotte nel rispetto delle norme di produzione biologica non sono disponibili in quantità sufficiente; iv) l'utilizzo di spezie, erbe aromatiche e melasse non biologiche è necessario perché tali prodotti non sono disponibili in forma biologica, devono essere prodotti o preparati senza solventi chimici e il loro utilizzo è limitato all'1 % della razione alimentare di una data specie, calcolata annualmente come percentuale di sostanza secca dei mangimi di origine agricola. REG. (UE) 2021/1165 del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi Articolo 3 - Materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato III, parte A, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o come materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione. Articolo 4 - Additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato III, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici destinati all'alimentazione animale, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione. DM n. 229771 del 20-05-2022 Articolo 5 - Produzione animale 12. È concessa l'autorizzazione, prevista dall'allegato III, Parte B, punto 3.a del regolamento (UE) 2021/1165, per l'utilizzo di vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli per i ruminanti. La necessità di ricorrere all'apporto delle vitamine A, D ed E nell'alimentazione dei ruminanti deve trovare evidenza nell'ambito della dichiarazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento supportata da una attestazione rilasciata da parte del veterinario aziendale. L'Organismo di controllo a cui l'operatore o gruppo di operatori è assoggettato, tiene registrazione di tale autorizzazione.
<u>STANDARD FEDERBIO</u> Il pascolo rappresenta l'alimento fondamentale. Nell'organizzazione dei pascoli e dell'alimentazione in stalla dobbiamo distinguere tra pecore che pascolano prevalentemente su erbacee e capre che brucano (cioè	**Principi etici ed etologici.** Per un animale poter accedere ad un pascolo non significa soltanto poter camminare e quindi svolgere ginnastica funzionale, fondamentale per la salute e la prevenzione delle patologie; non significa nemmeno soltanto ingerire alimenti ricchi in vitamine naturali e sali minerali fondamentali per il corretto funzionamento del metabolismo; è soprattutto entrare in relazione con l'habitat di cui fanno parte. Per un animale potersi far guidare liberamente dai propri sensi alla ricerca del cibo, poter venire in contatto con il sole o la pioggia, con i suoni e i profumi della natura, fa sì che l'animale possa esprimere chiaramente la sua indole. Prima di aprire i cancelli e liberare l'intera mandria è necessario progettare il pascolo passando con attenzione attraverso una serie passaggi. La normativa con la citazione "ogniqualvolta le condizioni lo consentano" sottende un elemento distintivo: dare all'animale la possibilità di scelta. Il pascolo, oltre ad essere una fonte alimentare, deve anche possedere quei requisiti ambientali che consentono all'animale di poter scegliere di andarci.

ALIMENTAZIONE	
STANDARD	**RIFERIMENTI NORMATIVI**
scelgono con maggiore attenzione) a diversi livelli, non solo erbacee, ma anche arbustive e arboree. Per quanto riguarda l'alimentazione in stalla delle capre dobbiamo prevedere rastrelliere per il foraggio a diverse altezze e uno spazio mangiatoia adeguato in modo che tutto il gruppo possa nutrirsi contemporaneamente. Per il pascolamento delle capre si suggerisce l'utilizzo di aree con vegetazione mista erbacea, arbustiva e arborea, facendo molta attenzione a non esaurire le risorse naturali e dare all'ambiente il tempo di recupero necessario.	

MUTILAZIONI	
STANDARD	**RIFERIMENTI NORMATIVI**
<u>CONFORMITÀ</u> Le mutilazioni sistematiche sono vietate. Sono possibili deroghe solo se richieste dall'operatore in accordo con il veterinario aziendale ma non possono essere sistematiche. Nel caso di deroghe è obbligatorio l'uso dell'anestesia/analgesia.	Reg. (UE) 2018/848 (44) Le condizioni di stabulazione e le pratiche zootecniche degli animali biologici dovrebbero soddisfare le esigenze comportamentali degli animali e garantire un livello elevato di benessere degli animali, alcuni aspetti del quale dovrebbero andare oltre le norme dell'Unione in materia di benessere animale applicabili alla produzione zootecnica in generale. Nella maggior parte dei casi gli animali dovrebbero avere accesso continuo a spazi all'aria aperta per fare del moto. È opportuno evitare o ridurre al minimo sofferenze, dolore o angoscia agli animali, in tutte le fasi della loro vita. Tenere gli animali legati e praticare loro mutilazioni, come il taglio della coda per le pecore, la spuntatura del becco nei primi tre giorni di vita e la decornazione, dovrebbe essere possibile solo se consentito dalle autorità competenti e solo a determinate condizioni. ALLEGATO II - NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III Parte II: norme di produzione animale 1.3. Origine degli animali 1.3.2. Per quanto riguarda la riproduzione degli animali biologici: d) la scelta della razza è adatta ai principi della produzione biologica, garantisce un livello elevato di benessere animale e contribuisce a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali. 1.7. Benessere degli animali

MUTILAZIONI

STANDARD	RIFERIMENTI NORMATIVI
	1.7.8. Fatti salvi gli sviluppi nella legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali, il taglio della coda per gli ovini, la spuntatura del becco effettuata nei primi tre giorni di vita e la rimozione delle corna possono essere consentiti in via eccezionale, ma soltanto caso per caso e solo qualora tali pratiche migliorino la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui altrimenti sarebbe compromessa la sicurezza dei lavoratori. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale può essere consentita soltanto caso per caso qualora migliori la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui altrimenti sarebbe compromessa la sicurezza dei lavoratori. L'autorità competente autorizza tali operazioni soltanto quando l'operatore gliele abbia debitamente notificate e motivate e quando l'operazione debba essere effettuata da personale qualificato. 1.7.9. La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando ogni operazione solo all'età più opportuna a opera di personale qualificato. 1.7.10. La castrazione fisica è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, ma solo alle condizioni di cui al punto 1.7.9. DM n. 229771 del 20-05-2022 Articolo 5 - Produzione animale 9. Le pratiche di cui all'allegato II, Parte II, punto 1.7.8 del Regolamento sono consentite a seguito del parere obbligatorio e vincolante di un medico veterinario dell'Autorità sanitaria competente per territorio. Tale parere è reso al singolo allevamento, al permanere delle condizioni che l'hanno determinato, al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali o nei casi in cui sia necessaria per garantire la sicurezza dei lavoratori. Le pratiche di cui al presente comma devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal punto 19 (Mutilazioni e altre pratiche) dell'allegato al D. Lgs. n. 146 del 26 marzo 2001 e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali. L'Organismo di controllo a cui l'operatore o gruppo di operatori è assoggettato, preventivamente informato dallo stesso operatore o gruppo di operatori, verifica il rispetto delle procedure stabilite e tiene registrazione di tale autorizzazione.
<u>STANDARD FEDERBIO</u> Le mutilazioni sono vietate.	**Principi etici ed etologici.** Le mutilazioni negli ovi-caprini causano effetti negativi sul benessere animale, in particolare si possono manifestare: modifiche di indicatori fisiologici (> frequenza respiratoria e cardiaca, > temperatura), alterazioni di alcuni parametri ematici, modifiche comportamentali quali alterazioni del sensorio (depressione abbattimento, ipermobilità), vocalizzazioni, alterazioni dei movimenti e dell'attività locomotoria), isolamento, tremori, spasmi, digiuno prolungato, polidipsia, rallentamento della crescita, aumento di mortalità e morbilità, diminuzione della produttività. Pertanto non sono auspicabili le mutilazioni.